Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 79 del 20 marzo 1984

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 20 marzo 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1984, n. 27

Modificazioni al regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1984, n. **27.**

Modificazioni al regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, modificata dalla legge 2 aprile 1976, n. 195, dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373 e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 517;

Visto in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 1º ottobre 1981, n. 809;

Viste le direttive (CEE) n. 72/418 del Consiglio del 6 dicembre 1972, n. 73/438 del Consiglio dell'11 dicembre 1973, n. 74/268 della commissione del 2 maggio 1974, n. 75/444 del Consiglio del 26 giugno 1975, n. 78/55 del Consiglio del 19 dicembre 1977, n. 78/386 della commissione del 18 aprile 1978, n. 78/387 della commissione del 18 aprile 1978, n. 78/388 della commissione del 18 aprile 1978, n. 78/511 della commissione del 24 maggio 1978, n. 78/692 del Consiglio del 25 maggio 1978, n. 79/641 della commissione del 27 giugno 1979, n. 79/692 del Consiglio del 24 luglio 1979, n. 79/967 del Consiglio del 12 novembre 1979, n. 80/304 della commissione del 25 febbraio 1980, n. 80/754 della commissione del 17 luglio 1980, n. 81/126 della commissione del 16 febbraio 1981 e n. 82/287 della commissione del 13 aprile 1982;

Ravvisata la necessità di adeguare il predetto regolamento di esecuzione alle citate direttive della C.E.E.;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 1983;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1984

PERTINI

CRAXI — PANDOLFI — GORIA — ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1984
Atti di Governo, registro n. 49, *foglio n.* 16

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 25 NOVEMBRE 1971, n. 1096, SULLA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' SEMENTIERA

Art. 1.

L'art. 4 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente:

« Al fine di consentire la verifica della conservazione in purezza, i responsabili della produzione di sementi e di altro materiale di moltiplicazione della categoria di "base" sono tenuti a comunicare a mezzo lettera raccomandata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, prima dell'inizio di ogni ciclo colturale, le coltivazioni che intendono istituire per la produzione delle sementi e del materiale anzidetto.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede al controllo della selezione conservatrice anche in base alle registrazioni effettuate dai responsabili della produzione.

Tali controlli si estendono anche alle registrazioni effettuate per la produzione di tutte le generazioni precedenti le sementi o i materiali di moltiplicazioni di " base ".

Il Ministero medesimo, se necessario, può procedere anche al prelievo ufficiale di campioni.

A richiesta del costitutore o del suo avente causa, le notizie ed i dati relativi ai componenti genealogici devono essere tenuti segreti.

La comunicazione, di cui al primo comma del presente articolo, deve recare le seguenti indicazioni:

1) ubicazione ed estensione delle coltivazioni;

2) nome e cognome ed indirizzo del responsabile delle medesime.

I responsabili, o i loro aventi causa, della conservazione in purezza di varietà o di ibridi possono far circolare nel territorio nazionale le sementi di generazioni precedenti a quella di base soltanto allo scopo della moltiplicazione e riproduzione delle medesime.

In tali casi i materiali sementieri devono essere accompagnati da una dichiarazione del responsabile della conservazione in purezza dalla quale risulti che i medesimi non sono destinati alla commercializzazione. »

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 7 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente:

« Analoga facoltà può essere esercitata per quanto concerne i tuberi seme di patate sia di base che certificati nel rispetto delle decisioni che potranno essere stabilite dalla Comunità europea. »

Art. 3.

Dopo l'art. 8 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è inserito l'articolo seguente:

« Art. 8-*bis*. — I miscugli di sementi e di materiali di moltiplicazione previsti all'art. 10 della legge sono così definiti:

a) miscugli destinati alla produzione di foraggi: il miscuglio di sementi di diversi generi, specie o varietà di piante foraggere di cui all'allegato 3, o di queste con sementi di altre piante utilizzate come piante foraggere, destinati alla produzione di foraggi;

b) miscugli destinati alla costituzione di tappeti erbosi: il miscuglio di sementi di diversi generi, specie o varietà di piante foraggere di cui all'allegato 3 o di queste con sementi di piante non foraggere, non destinati alla produzione di foraggi;

c) miscugli destinati alla produzione di fiori: il miscuglio di sementi, di tuberi, di bulbi, di rizomi e simili, costituito da due o più varietà o colore (se i prodotti sono commercializzati secondo la varietà o il colore) della stessa specie;

d) miscugli destinati alla produzione di ortaggi: il miscuglio di sementi di diversi generi, specie o varietà di piante ortive destinati alla produzione di particolari mescolanze di ortaggi usualmente consumate nella mescolanza medesima.

Le diverse componenti dei suddetti miscugli devono essere conformi, prima di essere mescolate, alle norme di commercializzazione ad esse applicabili.

I piccoli imballaggi contenenti miscugli di sementi definiti alle lettere *a*) e *b*) del precedente primo comma nonchè gli imballaggi contenenti miscugli di sementi o di materiali di moltiplicazione definiti alle lettere *c*) e *d*) del medesimo primo comma non devono essere superiori al peso od al numero di pezzi indicati nell'allegato 4. »

Art. 4.

L'articolo 9 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione degli ultimi quattro commi dell'art. 11 della legge per piccoli imballaggi si intendono quelli contenenti sementi od organi riproduttivi, rispettivamente non superiori nel peso o nel numero di pezzi a quelli indicati nell'allegato 4.

I piccoli imballaggi di sementi o di materiali di moltiplicazione delle specie contemplate nell'art. 24 della legge debbono essere chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale con le stesse modalità previste al successivo art. 10-*bis* e, ad eccezione dei piccoli imballaggi CEE, contrassegnati ufficialmente in conformità al successivo art. 11.

I « Piccoli imballaggi CEE » di sementi di barbabietole ed i « Piccoli imballaggi CEE B » di sementi o di miscugli di sementi di piante foraggere, debbono essere muniti all'esterno di una etichetta adesiva ufficiale conforme all'allegato 5; per quanto riguarda il colore dell'etichetta si applica quanto disposto all'art. 11, primo comma, lettera *a*).

Su richiesta detti piccoli imballaggi CEE potranno essere contrassegnati in conformità al successivo art. 11.

È possibile procedere ad una o più nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale.

I piccoli imballaggi di sementi o materiali di moltiplicazione delle specie non contemplate nell'art. 24 della legge nonchè i « Piccoli imballaggi CEE A » contenenti miscugli di sementi non destinati alla produzione di foraggi, debbono essere chiusi in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciar traccia di manomissione sul cartellino del produttore o sull'imballaggio stesso.

Il cartellino del produttore da apporre ai « Piccoli imballaggi CEE A » deve essere conforme all'allegato 5.

È permessa, ferme restando le norme vigenti in materia fitosanitaria, la circolazione di piccole confezioni di prodotti sementieri a scopo dimostrativo, nel limite di peso o di numero di pezzi non superiore ad un quinto di quelli indicati nell'allegato 4, senza l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge purchè sulle confezioni stesse sia apposta, con carattere indelebile, la dicitura: « campione gratuito non destinato alla vendita ». I prodotti sementieri di varietà iscritte nel registro nazionale devono provenire comunque da lotti ufficialmente certificati. »

Art. 5.

L'art. 10 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente:

« Per " anno di produzione " di cui al primo comma dell'art. 11 della legge, deve intendersi quello relativo alla prima lavorazione, selezione e confezione delle sementi e degli altri materiali di riproduzione e moltiplicazione.

Sul grado di purezza e germinabilità dichiarato sono consentite, di fronte ai risultati delle analisi, le seguenti tolleranze:

PERCENTUALE DI GERMINABILITA' DICHIARATA	TOLLERANZA IN PERCENTUALE
100/99	1
98/96	2
95/92	3
91/88	4
87/80	5
79/71	6
70/60	7
59/50	8

PERCENTUALE DI PUREZZA DICHIARATA	TOLLERANZA IN PERCENTUALE
100	0,8
99	1,0
98	1,2
97	1,3
96	1,4
95	1,5
94	1,6
93	1,7
92	1,9
91/90	2,0
89/85	2,5
84/80	3,5
79/75	3,5

Ai fini dell'applicazione del primo e decimo comma dello stesso articolo della legge, è consentito l'impiego di soli cartellini esterni costituiti da etichette adesive applicate in modo che l'apertura anche parziale dell'involucro menomi l'integrità dell'etichetta stessa o che la sua asportazione non sia possibile senza menomare l'integrità della stessa, l'involucro o la chiusura del medesimo.

I cartellini dei produttori non possono essere di colore bianco, azzurro, rosso, bruno e verde.

Per i miscugli e per le piccole confezioni di cui al tredicesimo e quattordicesimo comma dell'art. 11 della legge, costituiti da materiali sementieri di produzione nazionale, le indicazioni relative alla ditta produttrice possono essere sostituiti con il marchio della ditta medesima.

Sul cartellino del produttore di cui all'art. 11 della legge è ammessa anche l'indicazione della ditta distributrice. »

Art. 6.

Dopo l'art. 10 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è inserito l'articolo seguente:

« Art. 10-*bis*. — Gli imballaggi dei prodotti sementieri delle categorie di base, certificata e commerciale nonchè gli imballaggi dei miscugli di sementi destinate alla produzione di foraggi o di tappeti erbosi debbono essere chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale, in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino ufficiale, previsto al successivo art. 11, o sull'imballaggio stesso.

A tal fine, il sistema di chiusura deve comportare almeno l'incorporazione del suddetto cartellino o l'apposizione di un sigillo ufficiale, salvo che si tratti di un sistema di chiusura non riutilizzabile.

L'apertura e la nuova chiusura degli imballaggi può effettuarsi solo ufficialmente o sotto controllo ufficiale. In tal caso sul cartellino previsto al successivo art. 11 dovrà essere menzionata, oltre la prima, anche l'ultima operazione di chiusura, la data della medesima ed il servizio che l'ha effettuata. »

Art. 7.

L'articolo 11 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente:

« Gli imballaggi dei prodotti sementieri delle categorie di base, certificata e commerciale nonchè gli imballaggi dei miscugli di sementi destinati alla produzione di foraggi o di tappeti erbosi, debbono essere muniti, in aggiunta al cartellino del produttore o dell'importatore:

a) all'esterno: di un cartellino ufficiale, non utilizzato in precedenza, conforme, a seconda della specie, all'allegato 5 del presente regolamento, di colore bianco per le sementi di base, azzurro per le sementi certificate di prima riproduzione da sementi di base, rosso per le sementi certificate delle successive riproduzioni da sementi di base, bruno per le sementi commerciali e verde per i miscugli. Nel caso di imballaggi trasparenti il cartellino può figurare all'interno quando esso è leggibile attraverso l'imballaggio. È consentito l'impiego di etichette ufficiali adesive;

b) all'interno: di un attestato ufficiale, dello stesso colore del cartellino, di cui al precedente punto *a*) che riporti le indicazioni previste all'allegato 5 del presente regolamento. Esso non è indi-

spensabile quando, conformemente al medesimo punto *a*), il cartellino figura all'interno dell'imballaggio trasparente, o è utilizzata un'etichetta adesiva od, infine, il cartellino sia costituito da materiale non lacerabile.

Per le specie non contemplate nel citato allegato 5 le indicazioni che dovranno essere riportate sul cartellino e sull'attestato interno saranno stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con il provvedimento di istituzione del registro delle varietà di ciascuna delle specie innanzi dette.

Le sementi ed i materiali di moltiplicazione della categoria commerciale di generi e specie per i quali non è stato istituito il registro delle varietà possono essere ammessi ad un esame ufficiale al fine della constatazione della identità della specie e della rispondenza alle condizioni dell'allegato 6 per le sementi commerciali. In tal caso gli imballaggi saranno muniti del cartellino ufficiale conforme all'allegato 5.

Le dimensioni dei cartellini ufficiali non devono essere inferiori a mm 110 × 67. »

Art. 8.

L'art. 15 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente:

« La domanda per l'iscrizione al registro, di cui all'art. 19 della legge, deve essere presentata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il richiedente dovrà fornire allo stesso Ministero un campione di sementi o di materiali di moltiplicazione della varietà di cui viene richiesta l'iscrizione onde consentire la esecuzione delle prove necessarie per accertare quanto disposto dall'art. 19 della legge.

L'esame del valore agronomico e di utilizzazione non è necessario per ammissione delle varietà di graminacee qualora il costitutore dichiari che le sementi della varietà da iscrivere nel « registro nazionale » non sono destinate ad essere utilizzate come piante foraggere.

L'esame di cui sopra non è necessario anche per l'ammissione delle varietà le cui sementi sono destinate ad essere commercializzate in un altro Stato membro delle Comunità europee, il quale le abbia ammesse in considerazione del loro valore agronomico e di utilizzazione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilirà con proprio provvedimento le modalità di presentazione della domanda e della relativa documentazione, ed i termini entro i quali dovranno essere presentati la domanda medesima ed i campioni. »

Art. 9.

L'articolo 16 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente:

« Le domande di iscrizione al registro delle varietà, sono a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sottoposte all'esame della competente commissione, di cui all'art. 19 della legge, che provvede a stabilire le modalità per l'accertamento dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione.

L'iscrizione è subordinata ad esami ufficiali, effettuati principalmente in campo e volti ad accertare la rispondenza di caratteri sufficienti per descrivere la varietà.

Per stabilire la differenziabilità gli esami in campo comprendono almeno le varietà paragonabili disponibili note nella Comunità europea ai sensi del successivo art. 16-*bis* ed altre varietà paragonabili disponibili.

Per l'esecuzione delle prove ritenute necessarie, la commissione stessa può richiedere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la collaborazione degli istituti e laboratori di sperimentazione agraria universitaria nonchè degli uffici tecnici delle regioni.

I richiedenti l'iscrizione hanno l'obbligo di comunicare, qualora il Ministero dell'agricoltura e delle foreste lo richieda, l'ubicazione delle coltivazioni della varietà stessa e di consentire in ogni momento l'accesso a dette coltivazioni dei funzionari incaricati degli accertamenti.

Entro quattro mesi dal termine delle prove, esami ed accertamenti di cui al presente articolo, la commissione esprime il proprio giudizio sulla varietà esaminata. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunicherà, entro trenta giorni, al richiedente l'iscrizione, le proprie determinazioni adottate al riguardo e, su richiesta del medesimo, il risultato delle prove.

Art. 10.

Dopo l'articolo 16 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono inseriti gli articoli seguenti:

« Art. 16-*bis*. — Una varietà è distinta se, indipendentemente dall'origine — artificiale o naturale — della variazione iniziale da cui proviene, si distingue nettamente per uno o più caratteri importanti da qualsiasi altra varietà nota nella Comunità europea.

I caratteri di una varietà si debbono poter riconoscere con precisione e descrivere con altrettanta precisione.

Si considera nota nella Comunità europea qualsiasi varietà che al momento in cui la richiesta di iscrizione della varietà da giudicare è presentata nei debiti modi,

figura nel catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi o nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole

o, pur senza figurare in uno dei suddetti cataloghi, è iscritta o in corso di iscrizione in Italia o è iscritta in un altro Stato membro per la certificazione e la commercializzazione, o per la certificazione per altri Paesi, oppure per il controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard,

a meno che, prima della decisione in merito alla richiesta di iscrizione della varietà da giudicare non siano più soddisfatti in tutti gli Stati membri interessati i requisiti sopra indicati.

Una varietà è stabile se essa resta conforme alla definizione dei suoi caratteri essenziali al termine delle sue riproduzioni o moltiplicazioni successive ovvero alla fine di ogni ciclo, qualora il costitutore abbia definito un ciclo particolare di riproduzione o moltiplicazione.

Una varietà è sufficientemente omogenea se le piante che la compongono — a parte qualche rara aberrazione — sono, tenendo conto delle particolarità del sistema di riproduzione delle piante, simili o geneticamente identiche per l'insieme delle caratteristiche considerate a tal fine.

Una varietà possiede un valore agronomico o di utilizzazione soddisfacente se, visto l'insieme delle sue qualità costituisce, rispetto alle altre varietà iscritte nel registro delle varietà di cui all'art. 19 della legge, almeno per la produzione in una determinata regione, un netto miglioramento per la coltivazione o per la gestione dei raccolti o per l'impiego dei prodotti ottenuti. L'eventuale deficienza di talune caratteristiche può essere compensata dalla presenza di altre caratteristiche favorevoli ».

« Art. 16-*ter*. — La varietà, oggetto di iscrizione nei registri nazionali delle varietà di cui all'art. 19 della legge, prende la denominazione datale dal costitutore o suo avente causa.

La denominazione deve essere tale da consentire la identificazione della varietà alla quale si riferisce e non può essere composta unicamente di cifre. Tale denominazione deve:

risultare non contraria alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume;

essere identica, se possibile, alla denominazione attribuita per la stessa varietà in altri Stati membri della Comunità europea.

Qualora una varietà non si distingua nettamente

da una varietà precedentemente iscritta in Italia o in un altro Stato membro della Comunità europea

o da un'altra varietà sulla quale sia già stato espresso un giudizio, per quanto concerne la differenziabilità, la stabilità e la omogeneità secondo norme che corrispondono a quelle del presente regolamento, senza tuttavia essere una varietà nota nella Comunità europea ai sensi del precedente art. 16-*bis*,

il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sulla base delle informazioni disponibili, stabilisce che essa porti la denominazione di tale varietà. Tale disposizione non si applica se la denominazione può indurre in errore o dare adito a confusione per quanto concerne le varietà oppure se altri fatti si oppongono al suo impiego in base alle disposizioni nazionali in materia di denominazioni varietali ovvero se un diritto di un terzo ostacola il libero impiego di tale denominazione in relazione con la varietà ».

Art. 11.

L'art. 17 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente:

« L'iscrizione di una varietà nel registro viene disposta con decreto del Ministro dell''agricoltura e delle foreste da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il registro delle varietà, la cui tenuta è affidata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, deve riportare, oltre al nome della varietà, l'indicazione della sua origine, la descrizione dei suoi caratteri ed il nome del responsabile della conservazione in purezza della varietà.

Per ogni varietà iscritta il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede ad istituire un apposito fascicolo dal quale devono risultare, fra l'altro, gli elementi descrittivi delle varietà ed i risultati delle prove sulle quali si è basato il giudizio per l'iscrizione.

I fascicoli di cui al comma precedente, relativi alle varietà iscritte ed a quelle cancellate dal registro delle varietà, sono tenuti a disposizione degli altri Stati membri e della commissione della Comunità europea. Le informazioni reciproche sono riservate.

I fascicoli relativi alla iscrizione delle varietà sono accessibili — a titolo personale ed esclusivo — a coloro che abbiano dimostrato un interesse qualificato a tale riguardo. Tale disposizione non si applica allorché il costitutore abbia chiesto, in conformità al terzultimo comma dell'art. 19 della legge, il segreto sui risultati degli esami e sui componenti genealogici della varietà.

Ogni domanda, o ritiro di domanda, di iscrizione di una varietà, ogni iscrizione di una varietà nel registro nonché le varie modifiche del medesimo sono notificate agli altri Stati membri ed alla commissione della Comunità europea.

Per ogni varietà iscritta viene comunicato, agli altri Stati membri e alla commissione della Comunità europea, una breve descrizione delle caratteristiche più importanti relative alla sua utilizzazione. A richiesta verranno comunicati anche i caratteri che differenziano le varietà in questione da altre varietà analoghe.

Le iscrizioni avvenute anteriormente al 1° luglio 1972 in base a disposizioni diverse da quelle della legge, se non rinnovate, sono valide fino al 30 giugno 1982.

L'iscrizione di una varietà è valida sino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima e può essere rinnovata per periodi determinati qualora sia giustificata l'importanza del mantenimento in coltura della varietà e sempreché risultino soddisfatti i requisiti di differenziabilità, stabilità ed omogeneità.

La domanda del rinnovo deve essere inoltrata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste almeno due anni prima della data di scadenza ».

Art. 12.

Dopo l'art. 17 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è inserito l'articolo seguente:

« Art. 17-*bis*. — Spetta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvedere in ordine ai dubbi sorti dopo l'iscrizione di una varietà per quanto concerne la valutazione della sua differenziabilità o della sua denominazione al momento della iscrizione medesima.

Se, dopo l'iscrizione di una varietà, risulta che la condizione della differenziabilità ai sensi del precedente art. 16-*bis* non è stata soddisfatta al momento dell'iscrizione, quest'ultima è annullata e sostituita da un'altra decisione a termini del presente regolamento. In tal caso, la varietà non è più considerata come una varietà nota nella Comunità europea ai sensi del precedente art. 16-*bis*, a partire dal momento della iscrizione iniziale.

Se, dopo l'iscrizione di una varietà, risulta che la denominazione ai sensi del precedente art. 16-*ter* non poteva essere accettabile al momento dell'iscrizione, la denominazione viene adattata in modo tale da renderla conforme al presente regolamento. La denominazione precedente può essere temporaneamente utilizzata a titolo supplementare. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilirà le modalità di impiego della precedente denominazione a titolo supplementare.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto dispone la cancellazione di una varietà qualora:

a) in sede di esame, risulti che detta varietà non è più distinta, stabile o sufficientemente omogenea;

b) il responsabile o i responsabili della conservazione in purezza della varietà ne facciano richiesta a meno che una selezione conservatrice resti assicurata;

c) all'atto dell'inoltro della domanda di iscrizione o nel corso della procedura l'esame, siano state fornite indicazioni false o fraudolenti in merito agli elementi da cui dipende l'iscrizione;

d) risulti, dopo la iscrizione, la mancata osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

e) la validità dell'iscrizione sia giunta a scadenza.

Nella ipotesi di cui alla precedente lettera *e*) nel decreto di cancellazione può stabilirsi un periodo transitorio per la certificazione, il controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi o dei tuberi-seme di patate che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione.

Per la varieta compresa nel catalogo comune delle varietà di specie di piante agricole o di ortaggi il periodo transitorio che scade per ultimo fra quelli accordati dai vari Stati membri in cui la varietà è iscritta si applica alla commercializzazione in Italia quando le sementi o i tuberi-seme della varietà in questione non sono state sottoposte ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda la varietà ».

Art. 13.

L'art. 19 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente:

« Del certificato di cui all'art. 22 della legge, attestante l'esito dei controlli alle colture, una copia è conservata dall'ufficio od ente cui è attribuito il compito della certificazione, e una copia è rilasciata al richiedente il controllo.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvederà ad emanare le disposizioni, amministrative e tecniche, applicative relative ai controlli ed alla certificazione ufficiale ».

Art. 14.

Il primo comma dell'art. 20 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, numero 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente:

« Può essere autorizzata la certificazione ufficiale di sementi di base non rispondenti alle condizioni dell'allegato 6 per quanto riguarda la facoltà germinativa. In tal caso il cartellino del produttore, di cui all'art. 11 della legge, deve anche recare il numero di riferimento del lotto. Il cartellino ufficiale dovrà indicare che trattasi di sementi con germinabilità ridotta ».

Art. 15.

L'art. 21 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente:

« Per i cereali, per le foraggere, per le barbabietole della specie *Beta vulgaris* L. da zucchero e da foraggio, per le patate nonché per le piante oleaginose e da fibra, per i quali è obbligatoria, ai sensi dell'art. 24 della legge, l'istituzione dei registri delle varietà, il materiale di moltiplicazione è classificato nelle seguenti categorie:

I) *Sementi cerealicole*:

A) Sementi di base (avena, orzo, riso, frumento, spelta, segale, scagliola, granoturco).

B) Sementi certificate (segale, granoturco, scagliola).

C) Sementi certificate di 1ª e 2ª riproduzione (avena, orzo, riso, frumento, spelta).

II) *Sementi di piante foraggere*:

A) Sementi di base (tutte le specie).

B) Sementi certificate (navone, cavolo da foraggio, rafano oleifero, loglio italico, loglio perenne, poa annua, sulla, lupino bianco, lupino azzurro, lupino giallo, trifoglio persiano, trifoglio alessandrino, trifoglio ibrido, trifoglio incarnato, fieno greco, favetta, favino, veccia pannonica, veccia comune, veccia vellutata).

C) Sementi certificate di 1ª e 2ª riproduzione (dactylis, festuca arundinacea, festuca dei prati, festuca rossa, loglio ibrido, fleolo, fleolo bulboso, erba medica, medica varia, pisello da foraggio, trifoglio bianco, trifoglio pratense, agrostide canina, agrostide gigantea, agrostide stolonifera, agrostide tenue, coda di volpe, avena altissima, festuca ovina, poa dei boschi, fienarola delle paludi, fienarola dei prati, poa comune, avena bionda, ginestrino, lupolina, lupinella).

D) Sementi certificate di 3ª riproduzione (pisello da foraggio);

E) Sementi commerciali (i generi e le specie contemplati nell'allegato 2 della legge).

III) *Sementi di barbabietole*:

A) Sementi di base.

B) Sementi certificate.

IV) *Tuberi-seme di patate*:

A) tuberi-seme di base.

B) tuberi-seme certificati.

V) *Sementi di piante oleaginose e da fibra*:

A) Sementi di base (tutte le specie).

B) Sementi certificate (ravizzone, senape bruna, colza, senape nera, canapa dioica, cumino, cotone, girasole, papavero e senape bianca).

C) Sementi certificate di 1ª riproduzione (arachide, lino, canapa monoica, soia).

D) Sementi certificate di 2ª riproduzione (arachidi, lino e soia).

E) Sementi certificate di 2ª riproduzione (canapa monoica).

F) Sementi certificate di 3ª riproduzione (fino al termine previsto dalla direttiva (CEE) n. 69/208 del 30 giugno 1969, e successive modificazioni ed integrazioni);

G) Sementi commerciali (soltanto le specie elencate nell'allegato 2 della legge).

Art. 16.

Il testo introduttivo dell'art. 22 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal presente:

« Per le sementi di cereali destinate alla produzione di piante agricole od orticole, escluse le piante ornamentali, le condizioni richieste, ai fini della classificazione in categorie di cui al precedente articolo, sono le seguenti: ».

Art. 17.

L'art. 23 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente:

« Per le sementi di piante foraggere, le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui al precedente art. 21, sono le seguenti:

A) *Sementi di base.*

1) Sementi di varietà selezionate:

a) che siano prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà;

b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione sia di sementi della categoria « sementi certificate » che di « sementi certificate di 1ª, 2ª e 3ª riproduzione »;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti artt. 12 e 20, alle condizioni degli allegati 6 e 7 per le sementi di base;

d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*).

2) Sementi di varietà locali:

a) che siano prodotte sotto il controllo ufficiale di una o più aziende di una regione di origine esattamente delimitata, aziende ufficialmente riconosciute idonee per la produzione di varietà locali;

b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di sementi della categoria « sementi certificate »; che di « sementi certificate di 1ª e 2ª riproduzione »;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti artt. 12 e 20, alle condizioni degli allegati 6 e 7 per sementi di base;

d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*).

B) *Sementi certificate di navone, cavolo da foraggio, rafano oleifero, loglio italico, loglio perenne, poa annua, sulla, lupino bianco, lupino azzurro, lupino giallo, trifoglio alessandrino, trifoglio ibrido, trifoglio incarnato, trifoglio persiano, fieno greco, favetta, favino, veccia pannonica, veccia comune, veccia vellutata*:

a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purchè le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati 6 e 7;

b) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi foraggere;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli artt. 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati 6 e 7 per le sementi certificate;

d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*).

C) *Sementi certificate di 1ª riproduzione di: dactylis, festuca arundinacea, festuca dei prati, festuca rossa, loglio ibrido, fleolo, fleolo bulboso, erba medica, medica varia, pisello da foraggio, trifoglio bianco, trifoglio pratense, agrostide canina, agrostide gigantea, agrostide stolonifera, agrostide tenue, coda di volpe, avena altissima, festuca ovina, poa dei boschi, fienarola delle paludi, fienarola dei prati, poa comune, avena bionda, ginestrino, lupolina, lupinella:*

a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purchè le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati 6 e 7;

b) che sia prevista la destinazione sia per la produzione di sementi della categoria « sementi certificate di 2ª riproduzione » che per una produzione diversa da quella di sementi di foraggere;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti artt. 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati 6 e 7 per le sementi certificate;

d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*).

D) *Sementi certificate di 2ª riproduzione di: dactylis, festuca arundinacea, festuca dei prati, festuca rossa, loglio ibrido, fleolo, fleolo bulboso, erba medica, medica varia, pisello da foraggio, trifoglio bianco, trifoglio pratense, agrostide canina, agrostide gigantea, agrostide stolonifera, agrostide tenue, coda di volpe, avena altissima, festuca ovina, poa dei boschi, fienarola delle paludi, fienarola dei prati, poa comune, avena bionda, ginestrino, lupolina, lupinella:*

a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purchè le sementi di detta generazione siano risultate, a seguito di un esame ufficiale, rispondenti alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati 6 e 7;

b) che sia prevista la destinazione per la produzione di sementi della categoria « sementi certificate di 3ª riproduzione », ove ammessa, o per una produzione diversa da quella di sementi di piante foraggere;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti artt. 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati 6 e 7 per le sementi certificate;

d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*).

E) *Sementi certificate di 3ª riproduzione di: pisello da foraggio:*

a) che provengano direttamente da sementi di base o da sementi certificate di 1ª ovvero di 2ª riproduzione oppure, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purchè le sementi di detta generazione siano risultate, a seguito di un esame ufficiale, rispondenti alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati 6 e 7;

b) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di piante foraggere;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti artt. 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati 6 e 7 per le sementi certificate;

d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*).

F) *Sementi commerciali dei generi e specie contemplati nell'allegato 2 della legge:*

a) che siano identificate per le specie;

b) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti artt. 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni dell'allegato 6 per le sementi commerciali;

c) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) ».

Art. 18.

L'art. 26 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1086, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente:

« Per le sementi di piante oleaginose e da fibra le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui al precedente art. 21 sono le seguenti:

A) *Sementi di base:*

a) che siano prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà;

b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione sia di « sementi certificate » che di « sementi certificate di 1ª o di 2ª riproduzione », o all'occorrenza, di « sementi certificate di 3ª riproduzione »;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti artt. 12 e 20, alle condizioni specificate negli allegati 6 e 7 per le sementi di base;

d) che all'atto di un esame ufficiale sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*).

B) *Sementi certificate di ravizzone, senape bruna, colza, senape nera, canapa dioica, cumino, cotone, girasole, papavero e senape bianca:*

a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purchè le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati 6 e 7;

b) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti artt. 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati 6 e 7 per le sementi certificate;

d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*).

C) *Sementi certificate di 1ª riproduzione di arachide, lino tessile, lino oleaginoso, soia e canapa monoica:*

a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purchè le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste dagli allegati 6 e 7 per le sementi di base;

b) che sia prevista la destinazione sia per la produzione di sementi della categoria « sementi certificate di 2ª riproduzione » o all'occorrenza, della categoria « sementi certificate della 3ª riproduzione » che per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleoginose e da fibra;

c) che siano conformi alle condizioni degli allegati 6 e 7 per le sementi certificate;

d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*).

D) *Sementi certificate di 2ª riproduzione di arachide, lino tessile, lino oleaginoso e soia:*

a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purchè le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste agli allegati 6 e 7 per le sementi di base;

b) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra, o all'occorrenza, per la produzione di sementi della categoria « sementi certificate di 3ª riproduzione »;

c) che siano conformi alle condizioni degli allegati 6 e 7 per le sementi certificate;

d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*).

E) *Sementi certificate di 2ª riproduzione di canapa monoica:*

a) che provengano direttamente da sementi certificate di 1ª riproduzione, preparate e ufficialmente controllate segnatamente ai fini della produzione di sementi certificate di 2ª riproduzione;

b) previste per la produzione di canapa destinata ad essere raccolta nella fase della fioritura;

c) che soddisfino ai requisiti previsti negli allegati 6 e 7 per le sementi certificate;

d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere *a*) *b*) e *c*).

F) *Sementi certificate di 3ª riproduzione di lino tessile e di lino oleoginoso (fino al termine previsto dalla direttiva (CEE) n.* 69/208 *del* 30 *giugno* 1969, *e successive modificazioni ed integrazioni*):

a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª o di 2ª riproduzione ovvero, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purchè le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste agli allegati 6 e 7 per le sementi di base;

b) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;

c) che siano conformi alle condiz oni degli allegati 6 e 7 per e sementi certificate;

d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*).

G) *Sementi commerciali:*

a) che siano identificate per la specie;

b) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti artt. 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni dell'allegato 6 per le sementi commerciali;

c) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) ».

Art. 19.

L'articolo 30 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente:

« Le condizioni poste dalla legge e dal presente regolamento per l'iscrizione nei registri delle varietà valgono anche per le varietà costituite in altri Stati.

L'iscrizione di una varietà nel catalogo comune delle varietà di piante agricole o di ortaggi, o in un registro nazionale di uno Stato membro delle Comunità europee, conformemente alle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 70/457 e n. 70/458 del 29 settembre 1970, può considerarsi equivalente all'iscrizione nel registro delle varietà di cui all'art. 19 della legge limitatamente ai requisiti di differenziabilità, stabilità ed omogeneità.

L'iscrizione di una varietà in un registro di un Paese erzo può considerarsi parimenti equivalente qualora il competente organo delle Comunità europee abbia constatato che gli esami ufficiali delle varietà, ai fini della iscrizione nel registro, effettuati in detti Paesi terzi offrano le stesse garanzie degli esami effettuati negli Stati membri.

La conservazione in purezza di una varietà iscritta o presentata all'iscrizione nei registri di cui all'art. 19 della legge, può essere effettuata in un Paese terzo, anzichè in Italia o in un altro Paese della Comunità europea, qualora il competente organo della Comunità europea abbia constatato che i controlli della selezione conservatrice effettuati in detto Paese terzo, offrano le stesse garanzie dei controlli effettuati negli Stati membri ».

Art. 20.

Gli allegati numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recanti:

allegato 2: Peso massimo dei lotti e minimo dei campioni;

allegato 3: Elenco delle specie;

allegato 4: Limiti di peso delle piccole confezioni;

allegato 5: Indicazioni da apporre sui cartellini ufficiali;

allegato 6: Condizioni cui debbono soddisfare le sementi;

allegato 7: Condizioni alle quali debbono soddisfare le colture ai fini della certificazione,

sono sostituiti dai testi riportati nelle tavole A, B, C, D, E ed F allegate al presente decreto.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

TAVOLA A

ALLEGATO 2

PESO DEI LOTTI E DEI CAMPIONI

SPECIE	Peso massimo d'un lotto (tonnellate)	Peso minimo di un campione da prelevarsi da un lotto (grammi)	Peso del campione per la determinazione in numero di semi di cui all'allegato 6 (grammi)
1	2	3	4
A) *Cereali*			
Avena sativa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale, Triticum spp. x Secale cereale	20	1.000	500
Phalaris canariensis	10	400	200
Oryza sativa	20	1.000	500
Zea mays, sementi di mais di linee « inbred »	40	250	250
Zea mays, sementi di base da linee « inbred » e sementi certificate	40	1.000	1.000
Altre specie	20	1.000	500
B) *Foraggere*			
Gramineae:			
Agrostis canina ssp. canina	10	50	5
Agrostis gigantea	10	50	5
Agrostis stolonifera	10	50	5
Agrostis tenuis	10	50	5
Alopecurus pratensis	10	100	30
Arrhenatherum elatius	10	200	80
Dactylis glomerata	10	100	30
Festuca arundinacea	10	100	50
Festuca ovina	10	100	30
Festuca pratensis	10	100	50
Festuca rubra	10	100	30
Lolium multiflorum	10	200	60
Lolium perenne	10	200	60
Lolium x hybridum	10	200	60
Phleum bertolonii	10	50	10
Phleum pratense	10	50	10
Poa annua	10	50	10
Poa nemoralis	10	50	5
Poa palustris	10	50	5
Poa pratensis	10	50	5
Poa trivialis	10	50	5
Trisetum flavescens	10	50	5
Leguminosae:			
Hedysarum coronarium:			
frutto	10	1.000	300
seme	10	400	120
Lotus corniculatus	10	200	30
Lupinus albus	20	1.000	1.000
Lupinus angustifolius	20	1.000	1.000
Lupinus luteus	20	1.000	1.000
Medicago lupulina	10	300	50
Medicago sativa	10	300	50
Medicago x varia	10	300	50
Onobrychis viciifolia:			
frutto	10	600	600
seme	10	400	400
Pisum sativum	20	1.000	1.000

SPECIE	Peso massimo d'un lotto (tonnellate)	Peso minimo di un campione da prelevarsi da un lotto (grammi)	Peso del campione per la determinazione in numero di semi di cui all'allegato 6 (grammi)
1	2	3	4
Trifolium alexandrinum	10	400	60
Trifolium hibridum	10	200	20
Trifolium incarnatum	10	500	80
Trifolium pratense	10	300	50
Trifolium repens	10	200	20
Trifolium resupinatum	10	200	20
Trigonella foenum-graecum	10	500	450
Vicia vaba	20	1.000	1.000
Vicia pannonica	20	1.000	1.000
Vicia sativa	20	1.000	1.000
Vicia villosa	20	1.000	1.000
Altre specie:			
Brassica napus var. napobrassica	10	200	100
Brassica oleracea convar. acephala	10	200	100
Raphanus sativus ssp. oleifera	10	300	300
Altre specie con sementi di dimensioni uguali o superiori a quelle del frumento	20	1.000	500
Altre specie con sementi di dimensioni inferiori a quelle del frumento	10	500	300

C) *Barbabietole da zucchero e da foraggio:*

peso massimo del lotto . . . . q.li 200
peso minimo del campione . . . . gr. 500

D) *Tuberi-seme di patata.*

Il peso massimo del lotto non deve superare q.li 1.000.

Il numero minimo dei tuberi che costituiscono il campione ed il loro calibro sarà determinato all'atto del prelevamento in relazione agli accertamenti da compiere dall'ente certificatore.

E) *Piante oleaginose e da fibra:*

SPECIE	Peso massimo d'un lotto (tonnellate)	Peso minimo di un campione da prelevarsi da un lotto (grammi)	Peso del campione per la determinazione in numero di semi di cui all'allegato 6 (grammi)
1	2	3	4
Arachis hypogea	20	1.000	1.000
Brassica juncea	10	100	40
Brassica nigra	10	100	40
Brassica napus spp., olifera	10	200	100
Brassica rapa	10	200	70
Cannabis sativa	10	600	600
Carum carvi	10	200	80
Gossypium spp.	20	1.000	1.000
Helianthus annuus	20	1.000	1.000
Linum usitatissimum	10	300	150
Papaver somniferum	10	50	10
Sinapis alba	10	400	200
Glycine max	20	1.000	1.000
Altre specie con sementi di dimensioni uguali o superiori a quelle del frumento	20	1.000	500
Altre specie con sementi inferiori a quelle del frumento	10	500	300

F) *Piante ortive.*

Peso massimo del lotto:

a) sementi di dimensioni uguali o superiori a quello del frumento: q.li 200;
b) sementi di dimensioni inferiori a quelle del frumento: q.li 100.

Peso minimo del campione:

Allium cepa	gr.	25
Allium porrum	»	20
Anthriscus cerefolium	»	20
Apium graveolens	»	5
Asparagus officinalis	»	100
Beta vulgaris	»	100
Brassica oleracea	»	25
Brassica rapa	»	20
Capsicum annuum	»	40
Cichorium intybus	»	15
Cichorium endivia	»	15
Citrullus lanatus	»	250
Cucumis melo	»	100
Cucumis sativus	»	25
Cucurbita pepo	»	150
Daucus carota	»	10
Foeniculum vulgare	»	25
Lactuca sativa	»	10
Lycopersicon lycopersicum	»	20
Petroselinum crispum	»	10
Phaseolus coccineus	»	1.000
Phaseolus vulgaris	»	700
Pisum sativum	»	500
Raphanus sativus	»	50
Scorzonera hispanica	»	30
Solanum melongena	»	20
Spinacia oleracea	»	75
Valerianella locusta	»	20
Vicia faba	»	1.000

Per le varietà ibride F-1 delle specie succitate il peso minimo del campione può essere ridotto fino ad un quarto del peso fissato. Tuttavia il campione deve avere almeno il peso di 5 grammi e contenere almeno 400 semi.

Per le specie non comprese nell'elenco di cui sopra il peso minimo del campione sarà determinato, in relazione agli accertamenti da compiere per analogia con le specie aventi semi di peso unitario simili.

G) *Altre specie erbacee:*

1) Per le sementi di dimensioni uguali o superiori a quelle del frumento:

peso massimo del lotto . . . . q.li 200
peso minimo del campione . . . . gr. 500

2) Per le sementi di dimensioni inferiori a quelle del frumento:

peso massimo del lotto . . . . q.li 100
peso minimo del campione . . . . gr. 300

H) *Specie arboree ed arbustive:*

Peso massimo del lotto:

a) Per le sementi di dimensioni uguali o superiori a quelle dell'olivo . . . . q.li 50
b) Per le sementi di dimensioni inferiori a quelle dell'olivo . . . . » 10

Il peso minimo del campione sarà determinato all'atto del prelevamento in relazione agli accertamenti da compiere.

I) *Sementi per colture ornamentali e da fiore nonchè materiali di moltiplicazione costituiti da tuberi, bulbi, rizomi e simili* (esclusi i tuberi-seme di patate):

Nessun limite viene fissato per il peso massimo del lotto. Il peso minimo del campione sarà determinato all'atto del prelevamento in relazione agli accertamenti da compiere.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

TAVOLA B
ALLEGATO 3

ELENCO DELLE SPECIE

I. – COLTURE ERBACEE DA PIENO CAMPO

Nome botanico	Nome volgare
Barbabietole:	
Beta vulgaris L. var. crassa Alef.	Barbabietola da foraggio
Beta vulgaris L. var. saccarifera Alef.	Barbabietola da zucchero
Cereali:	
Avena byzantina K. Kock	Avena rossa
Avena sativa L.	Avena
Fagopyron esculentum moench	Grano saraceno
Hordeum vulgare L.	Orzo
Oryza sativa L.	Riso
Panicum miliaceum L.	Miglio
Phalaris canariensis L.	Scagliola
Secale cereale L.	Segale
Setaria italica (L.) Beauv.	Panico
Triticum aestivum L. Emend. Fiori et Paol	Frumento tenero
Triticum durum Desf.	Frumento duro
Triticum spelta L.	Spelta
Triticum supp. x Secale cereale	Triticale
Triticum turgidum L.	Frumento turgido
Zea Mays L. [esclusi *Zea Mays* L. convar. *microsperma* (Koern), *Zea Mays* L. convar. *saccarata* (Koern)]	Granoturco, Mais [escluso Mais rostrato (Popcorn) e Mais zuccherino]
Foraggere:	
Agropyron cristatum (L.) Gaertn.	Agropiro crestato
Agropyron desertorum (Fisch.) Schult.	Agropiro dei deserti
Agropyron trachycaulum (Lk.) Malte	Agropiro tenue
Agrostis canina L.	Agrostide canina
Agrostis gigantea Rorh.	Agrostide bianca e gigantea
Agrostis malustris Huds.	Agrostide palustre
Agrostis stolonifera L.	Agrostide stolonifera
Agrostis tenuis Sibth.	Agrostide tenue
Alopecurus pratensis L.	Coda di volpe
Anthoxanthum odoratum L.	Paleo odoroso
Anthyllis vulneraria L.	Antillide
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv ex J. et K. Presl.	Avena altissima
Brassica campestris L. ssp. *rapa* (L.) Thell. (=*Br. rapa l.*)	Rapa da foraggio
Brassica napus L. var. *napobrassica* (L.) Peterm.	Navone da foraggio
Brassica oleracea L. convar. *acephala* DC	Cavolo da foraggio
Bromus arvensis L.	Bromo arvense
Bromus erectus ruds.	Bromo eretto
Bromus inermis Leyss.	Bromo inerme
Cajanus cajan (L.) Milisp.	Pisello del tropico
Cynosurus cristatus L.	Coda di cane
Coronilla varia L.	Coronilla
Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.	Aira crespitosa
Deschampsia flexuosa (L.) Trin.	Aira flessuosa
Dactylis glomerata L.	Erba mazzolina, dattile

Nome botanico	Nome volgare
Dolichos Lablab L. (= *Lablab vulgaris* Savi)	Fagiolo d'Egitto
Echinochloa Crus-galli (L.) Beauv. var. *Frumentacea* Wight	Miglio giapponese
Eragrostis curvula (Schrad.) Nees	Eragrostide curvula
Festuca arundinacea Schreb.	Festuca arundinacea
Festuca ovina L.	Festuca ovina
Festuca ovina L. var. *capillata* (Lam.) Hack. (=*F. tenuifolia* Sibth.)	Festuca capillata
Festuca ovina L. *duruscula* (L.) Koch.	Festuca duruscula
Festuca pratensis Huds.	Festuca pratense
Festuca rubra L.	Festuca rossa
Festuca rubra L. var. *heterophylla* (Lam) Mutel	Festuca eterofilla
Festuca rubra L. var. *commutata* Gaud. (= *E. Fallax* Thuill.)	Festuca commutata
Hedysarum coronarium L.	Sulla
Holcus lanatus L.	Erba bambagiona
Lolium hybridum Hausskn.	Loglio ibrido
Lolium multiflorum Lam.	Loietto comune Loietto italico Loiessa Loietto vestervoldico
Lolium perenne L.	Loietto perenne o Loietto inglese
Lotus cornicolatus L.	Ginestrino
Lotus uliginosus Schk	Ginestrino palustre
Lupinus albus L.	Lupino bianco
Lupinus angustifolium L.	Lupino azzurro
Lupinûs luteus L.	Lupino giallo
Medicago lupulina L.	Lupolina
Medicago sativa L.	Erba medica
Medicago x varia Martyn	Medica variegata
Melilotus alba Med.	Melilotus bianco
Melilotus officinalis (L.) Pall.	Melilotus giallo
Onobrychis viciifolia Scop.	Lupinella
Ornithorus sativus Brot.	Serradella
Phaseolus angularis (Willd.) Wight	Fagiolo Urd. Adzuchi
Phaseolus aureus Roxb.	Fagiolo Urd.
Phaseolus mungo L.	Fagiolo mungo
Phleum bertolonii DC	Fleolo bulboso
Phleum pratense L.	Fleolo, coda di topo
Pennisetum glaucum (L.) R. Br.	Miglio perlato o penniseto
Phalaris arundinacea L.	Falaride arundinacea
Phalaria stenoptera Hack.	Falaride tuberosa
Pisum sativum L. Partim	Pisello da foraggio
Poa annua L.	Poa annua
Poa bulbosa L.	Poa bulbosa
Poa compressa L.	Poa compressa
Poa nemoralis L.	Fienarola dei boschi
Poa palustris L.	Fienarola delle paludi
Poa pratensis L.	Erba fienarola dei boschi
Poa trivialis L.	Poa comune
Raphanus sativus L. ssp. *oleifera* (DC) Metzg	Rafano oleifero
Sorghum almum Parodi	Sorgo almo
Sorghum halepense (L.) Pers.	Sorgagna
Sorghum sudanense (Pieper) Stapf.	Sorgo gentile

Nome botanico	Nome volgare
Sorghum vulgare Pers.	Sorgo da granella e zuccherino
Trifolium alexandrinum L.	Trifoglio alessandrino
Trifolium campestre Schreb.	Trifoglio campestre
Trifolium dubium Sibth	Trifoglio filiforme
Trifolium fragiferum L.	Trifoglio fragifero
Trifolium hybridum L.	Trifoglio ibrido
Trifolium incarnatum L.	Trifoglio incarnato
Trifolium pratense L.	Trifoglio pratense
Trifolium repens L. var. *giganteum* Lagr.-Fos.	Trifoglio ladino
Trifolium repens L.	Trifoglio bianco
Trifolium resupinatum L.	Trifoglio persiano
Trifolium squarrosum L.	Trifoglio squarroso
Trifolium subterraneum L.	Trifoglio sotterraneo
Trigonella foenum-graecum L.	Fieno greco
Trisetum flavescens (L.) Beauv.	Avena bionda
Vicia angustifolium Reich	Veccia angustifoglia
Vicia ervilia (L.) Willd.	Vecciolo
Vicia faba L. var. (Partim)	Favetta, fava cavallina
Vicia pannonica Crantz	Veccia della pannonia
Vicia sativa L.	Veccia comune
Vicia villosa Roth.	Veccia vellutata o di Narbonne
Vigna sinensis (L.) Savi	Vigna cinese
Oleaginose e da fibra	
Arachis hypogea L.	Arachide
Brassica juncea L. Czern et Cross. in Czern	Senape bruna, senape indiana
Brassica napus L. ssp. *oleifera* (Metzg.) Sinsk.	Colza
Brassica nigra (L.) W. Koch	Senape nera
Brassica rapa L. (Partim)	Ravizzone
Camelina sativa (L.) Crantz	Camellina
Cannabis sativa L.	Canapa
Carthamus tinctorius L.	Cartamo
Carum carvi L.	Cumino, carvi, anice dei Vosgi
Glycine max (L.) Merr.	Soia
Gossipium spp.	Cotone
Helianthus annuus L.	Girasole
Hibiscus cannabinus L.	Ibisco
Linum usitatissimum L.	Lino
Papaver somniferum L.	Papavero
Ricinus communis L.	Ricino
Sesamum indicum L. (= orientale)	Sesamo
Sinapis alba L.	Senape bianca
Altre:	
Lathyrus cicera L.	Cicerchiella
Lathyrus sativus L.	Cicerchia

Nome botanico	Nome volgare
Lespedeza hedysaroides (Pall.) Kitagawa (= L. *cuneata* (Dum.) Don)	Lespedeza sericea o perenne
Lespedeza stipulacea Maxim	Lespedeza della Corea
Nicotiana tabacum L.	Tabacco
Sanguisorba minor Scop.	Pimpinella
Sorghum vulgare Pers. var. *tecnicum* (Koern) Jav.	Saggina da scope

II. — Colture erbacee ortive, ornamentali e da fiore

Nome botanico	Nome volgare
Ortive:	
Allium cepa L.	Cipolla
Allium porrum L.	Porro
Allium schoenoprasum L.	Erba cipollina
Anethum graveolens L.	Aneto
Angelica archangelica L.	Angelica
Antriscus cerefolium (L.) Hoffm.	Cerfoglio
Apium graveolens L.	Sedano
Asparagus officinalis L.	Asparago
Atriplex hortensis L.	Atreplice
Barbarea verna (Mill) Aschess.	Barbarea
Beta vulgaris L. var. *cicla* (L.) Ulrich	Bietola da coste
Beta vulgaris L. var. *esculenta* L.	Bietola da orto
Borrago officinalis L.	Borragine
Brassica chinensis L.	Cavolo sedano
Brassica napus L. var. *napobrassica* (L.) Reichb.	Navone
Brassica oleracea L. var. *acephala* DC. subvar. *laciniata* L.	Cavolo laciniato
Brassica oleracea L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *botrytis* L.	Cavolfiore
Brassica oleracea L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *italica* Plenck	Cavolo broccolo
Brassica oleracea L. var. *bullata* subvar. *gemmifera* DC.	Cavolo di Bruxelles
Brassica oleracea L. var. *bullata* DC. var. *sabauda* (L.)	Cavolo verza, cavolo di Milano
Brassica oleracea L. var. *capitata* L.f. *alba* DC.	Cavolo cappuccio bianco
Brassica oleracea L. var. *capitata* L.f. *rubra* (L.) Thell.	Cavolo cappuccio rosso
Brassica oleracea L. var. *gongylodes* L.	Cavolo rapa
Brassica pekinenses (Lour.) Rupr.	Cavolo cinese
Brassica rapa L. var. *rapa* (L.) Thell.	Rapa primaverile, rapa autunnale
Capparis spinosa L.	Cappero
Capsicum annuum L.	Peperone
Cicer arietinum L.	Cece
Cichorium indivia L.	Indivia e scarola
Cichorium intybus L. var. *foliosum* Bish	Cicoria o radicchio
Citrullus lanatus (Thumb) *Na sum* e Nakai	Anguria, cocomero
Coriandrum sativum L.	Coriandolo
Cucumis melo L.	Melone
Cucumis sativus L.	Cetriolo
Cucurbita maxima Duch.	Zucca
Cucurbita moscata (Duch.) Duch. ex Poir	Zucca torta
Cucurbita pepo L.	Zucchino
Cuminum cyminum L.	Cumino
Cynara cardunculus L.	Cardo

Nome botanico	Nome volgare
Cynara scolymus L.	Carciofo
Daucus carota L.	Carota
Eruca sativa Mill.	Rucola
Foeniculum vulgare P. Mill.	Finocchio
Fragaria vesca L. s. l.	Fragola
Hibiscus esculentus L.	Ocra
Humulus lupulus L.	Luppolo
Lactuca sativa L.	Lattuga
Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. (= L. *vulgaris* Ser.)	Lagenaria
Lavandula spica L.	Lavanda
Lens culinaris Med.	Lenticchia
Lepidium sativum L.	Agretto
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex farwall	Pomodoro
Majorana hortensis Moench.	Maggiorana
Matricaria chamomilla L.	Camomilla
Nasturtium officinale R. Br.	Crescione d'acqua
Ocimum basilicum L.	Basilico
Pastinaca sativa L.	Pastinaca
Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A.V. Hill	Prezzemolo
Phaseolus coccineus L.	Fagiolo di Spagna
Phaseolus lunatus L.	Fagiolo di Lima
Phaseolus vulgaris L.	Fagiolo
Physalis alkekengi L.	Alchechengio
Pimpinella anisum L.	Anice
Pisum sativum L. (Partim)	Pisello ad eccezione del pisello da foraggio
Raphanus sativus L.	Ravanello
Rosmarinus officinalis L.	Rosmarino
Rumex acetosa L.	Acetosa
Ruta graveolens L.	Ruta
Salsola soda L.	Roscano
Salvia officinalis L.	Salvia
Satureja hortensis L.	Santoreggia
Scorzonera hispanica L.	Scorzonera
Solanum melongena L.	Melanzana
Spinacia oleracea L.	Spinacio
Tetragonia expansa Thumb.	Spinacio della Nuova Zelanda
Thymus vulgaris L.	Timo
Tragopogon porrifolium L.	Scorzobianca
Valeriana officinalis L.	Valeriana
Valerianella locusta (L.) Laterr.	Valerianella
Vicia faba L. (Partim)	Fava da orto
Vigna sesquipedalis L. Furwirth.	Fagiolo asparagio
Vigna sinensis (L.) Savi (= *Dolichos melanophthalmus* DC.)	Fagiolo dall'occhio
Zea mays L. convar. *microsperma* (Koern)	Mais rostrato, popcorn.
Zea mays L. convar. *saccharata* (Koern)	Mais zuccherino

Ornamentali e da fiore:

Nome botanico	Nome volgare
Achillea filipendulina Lamk.	Achillea gialla
Achillea millefolium L.	Millefoglio
Ageratum mexicanum Sims.	Agerato

Nome botanico	Nome volgare
Althea rosea Cav.	Altea
Alyssum maritimus Lamk.	Alisso
Alyssum saxatile L.	Alisso perenne
Anemone japonica Sieb et Zucc.	Anemone
Antirrhinum majus L.	Bocca di leone
Amaranthus bicolor Nocca	Amaranto bicolore
Amaranthus caudatus L.	Amaranto
Aquilegia caerulea James	Aquilegia
Aralia Sieboldii Hort.	Aralia sieboldi
Arabis caucasica Willd. (=*A. albica* Stev.)	Arabis
Asparagus plumosus Bak.	Asparago piumoso
Asparagus Sprengeri Reg.	Asparago sprengeri
Aster	Astro
Aubrietia deltoidea L.	Aubrezia
Begonia semperflorens Lin. et Otto	Begonia
Bellis perennis L.	Margheritina
Calceolaria herbeohybrida Chitt.	Calceolaria
Calendula officinalis L.	Calendula
Callistephus chinensis Nees.	Astro
Campanula medium L.	Campanula
Capsicum annuum L.	Peperoncino ornamentale
Celosia argetea L. var. *plumosa* Hort.	Celosia
Celosia cristata L.	Celosia cresta di gallo
Centaurea cyanus L.	Centaurea
Chamaedorea spp.	Camandorea
Cheiranthus annuus L.	Violacciocca annuale
Cheiranthus Cheiri L.	Violacciocca gialla
Chrysanthemum carinatum Schousb.	Margherita tricolore
Chrysanthemum coronarium L.	Crisantemo coronario
Chrysanthemum leucanthemum L.	Margherita
Chrysanthemum spp.	Crisantemo
Cineraria cruenta Mass.	Cineraria
Cineraria maritima L.	Cineraria marittima
Clarkia elegans Dougl	Clarchia
Cleome spinosa Jacq.	Cleome
Cobaea scadens Cav.	Cobea
Coleus Verschaffeltii Lem.	Coleo
Convolvulus spp.	Campanula ramp'cante
Cordyline spp.	Cordiline
Coreopsis spp.	Coreopsis
Cosmos bipinnatus Cav.	Cosmea bipennata
Cucurbita lagenaria L.	Zucca ornamentale
Cucurbita pepo L.	Zucchetta ornamentale
Cyclamen persicum Mill.	Ciclamino
Cynodon dactylon Pers.	Gramigna
Dahlia pinnata Cav. (= *D. variabilis* Desf.)	Dalia
Delphinium consolida L.	Speronella
Delphinium cultorum Voss. (= *D. hybridum* Hort. « Pacific Geant »)	Speronella perenne
Dianthus barbatus L.	Garofano dei poeti
Dianthus caryophyllus L. « *Semperflorens* - Chabaud »	Garofano Chabaud
Dianthus caryophyllus « *semperflorens* » di Nizza	Carofano di Nizza

Nome botanico	Nome volgare
Dianthus chinensis L.	Garofano cinese
Dianthus spp.	Garofano
Dichondra repens Forst.	Dicondra
Digitalis purpurea L.	Digitale
Dimorphotheca aurantiaca DC.	Dimorfoteca
Eschscholtzia californica Cham.	Papavero di California
Euphorbia variegata Pursh.	Euforbia
Fatsia japonica Docne et Planch.	Aralia sieboldi
Freesia hybryda Hort.	Freesia
Gaillardia aristata Pursh.	Gaillardia
Gazania splendens Hort. var. *hybrida* Hort.	Gazania
Gerbera hydrida Bol. L.	Gerbera
Geum chiloense Balt.	Benedetta
Godetia grandiflora Lindl.	Godezia
Gomphrena globosa L.	Gonfrena
Gypsophila elegans Biet. e *Gysophila paniculata* L.	Gissofila
Heliantus spp. (escluso *H. annuus* passato alle oleifere)	Girasole da giardino
Helichrysum bracteatum Andr.	Elicrisio
Heliotropium peruvianum L.	Vaniglia
Hesperis matronalis L.	Giuliana
Iberis sempervirens L.	Iberis perenne
Iberis umbellata L.	Iberis annuale
Iberis sp.	Iberis
Impatiens balsamina L.	Balsamina
Ipomoea coccinea L.	Campanella rampicante
Ipomoea spp. (= *Convolvulus* spp.)	Campanula rampicante
Kalanchöe Blossfeldiana v. Poelln.	Kalanchoe
Kentia forsteriana F. Muell. (= *Howea forsteriana* Bec.)	Kentia
Kochia scoparia Schrand var. *trichophylla* Stopf.	Cipressino annuale
Lagenaria leucantha Rusby	Zucca ornamentale
Lathyrus odoratus L.	Pisello odoroso
Lavatera trimestris L.	Lavatera
Limonium sinuatum L.	Statice
Linaria maroccana Hook.	Linaria
Linum grandiflorum Desf.	Lino da fiore
Lobelia erinus L.	Lobelia
Lunaria annua L. (= *L. biennis* Moench.)	Lunaria
Lupinus polyphillus Lindl. (Lupino di Russel)	Lupino perenne
Lupinus sp.	Lupino
Malcomia maritima Br. R.	Malcomia
Matricaria eximia Hort. (= *Pyrethrum Perthenium* Sm.)	Matricaria
Matthiola annua Sw.	Violacciocca annuale
Matthiola incana Br. R.	Violacciocca
Maurandia barclaiana Lindl.	Maurandia
Mosembrianthemum criniflorum L. f. (= *Dorotheanthus bellidiformis* N. E. Br.)	Ficoide
Mimulus luteus L.	Mimolo
Mimulus spp.	Mimolo
Mirabilis jolapa L.	Bella di notte
Momordica balsamica L.	Momordica
Myosotis alpestre Schmidt	Non ti scordardi me
Nemesia strumosa Benth.	Nemesia

Nome botanico	Nome volgare
Nemesia spp.	Nemesia
Nigella damascena L.	Nigella
Nemophila Menziesii Hook. et Arm. var. *insignis* Brand.	Nemofile
Oenothea spp.	Enotera
Papaver nudicaule L.	Papavero nudicaule
Papaver orientale L.	Papavero gigante
Papaver somniferum L. var. *paeoniaeflorum* Hort.	Papavero a fiore di peonia
Papaver sp.	Papavero
Passiflora caerulea L.	Passiflora
Passiflora spp.	Passiflora
Pelargonium hybridum Hort.	Geranio
Pentstemon spp.	Pentstemon
Petunia hybrida Hort.	Petunia
Phoenix canariensis Hort.	Palma canariense
Phoenix Roebelinii O. Brient	Palma
Phlox Drummondii Hook	Flox annuale
Physalis alkekengii L.	Alchechengi
Physostegia virginiana Benth.	Fisostegia
Portulaca grandiflora Hook	Portulaca
Primula acaulis L.	Primula
Primula malacoides Franch	Primula
Primula abconica Hance	Primula
Primula spp.	Primula
Pyrethrum Porthenium Sm.	Matricaria
Pyrethrum roseum Bieb.	Piretro rosco.
Pyrethrum spp.	Piretro
Quamoclit coccinea sp.	Campanella rampicante
Rudbeckia spp.	Rudbeckia
Reseda odorata L.	Amorino
Rosa canina L.	Rosa canina
Sagina subulata Presl.	Sagina
Saintpaulia ionantha Wendl	Violetta africana
Salpiglossis sinuata Ruitz et Pav.	Salpiglossis
Salvia splendens Ker.	Salvia splendida
Scabiosa caucasica Biet.	Scabiosa
Scabiosa maritima L.	Vedovine
Schizanthus pinnatus Ruiz et Pav.	Schizanto
Senecio cruentus DC.	Cineraria
Senecio cineraria DC. (= *Cineraria maritima* L.)	Cineraria marittima
Silene pendula Linn.	Silene pendula
Silene spp.	Silene
Sinningia speciosa Benth et Hooker	Glossinia
Statice sinuata L.	Statice
Strelitzia reginae Banks	Strelitzia
Tagetes erecta L.	Garofano d'India
Tagetes padula L.	Tagete
Tagetes spp.	Tagete
Trachycarpus excelsus Wendl.	Trachicarpo
Tropaeolum majus L.	Nasturzio
Verbena hybrida Hort.	Verbena
Viola cornuta L. (= *Viola Williamsii* Vittr.)	Viola cornuta

Nome botanico	Nome volgare
Viola odorata L.	Viola mammola
Viola tricolor L. var. *hortensis* Hort.	Viola del pensiero
Zea mais L. var. *Japonica* Hort. (= *Zea vittata* Hort.)	Granturco ornamentale
Zinnia elegans Jacq.	Zinnia

III. — Piante agrarie arboree ed arbustive

Nome botanico	Nome volgare
Castanea sativa Mill.	Castagno
Citrus aurantium L.	Arancio
Corylus avellana L.	Nocciolo
Diospyros Kaki L.	Diospiro o Kaki
Juglans nigra L.	Noce nera
Juglas regia L.	Noce comune
Malus communis DC. (*Pyrus malus* L.)	Melo
Olea europea L.	Olivo
Pistacia therebintus L.	Pistacchio
Pyrus communis L.	Pero selvatico
Prunus amygdalus Batsch	Mandorlo
Prunus armeniaca L.	Albicocco
Prunus avium L.	Ciliegio selvatico
Prunus cerasifera Ehrh.	Susino mirabolano
Prunus domestica L.	Susino
Prunus mahaleb L.	Ciliegio mahaleb
Prunus persica Batsch.	Pesco

IV. — Materiali di moltiplicazione costituiti da tuberi, bulbi, rizomi e simili

Nome botanico	Nome volgare
Patate:	
Solanum tuberosum L.	Patata
Ortive:	
Allium cepa L.	Cipolla
Allium sativum L.	Aglio
Asparagus officinalis L.	Asparago
Cynara cardunculus L.	Cardo
Cynara scolymus L.	Carciofo
Ornamentali e da fiore:	
Amaryllis belladonna L.	Belladonna
Anemone coronaria L.	Anemone
Anemone hortensis L.	Anemone
Begonia tuberosa Hort.	Begonia
Begonia tuberhybrida Voss.	Begonia
Calla aethiopica L.	Calla
Canna hortensis Guillaum	Canna
Crocos sp.	Croco
Dahlia hortensis Guillaum (= *D. variabilis* Desf.)	Dalia
Freesia hibrida Hort.	Freesia
Fritillaria imperialis L.	Corona Imperiale

Nome botanico	Nome volgare
Gladiolus Hybridum Hort.	Gladiolo
Hippeastrum hybridum Hort.	Amarillide
Hyacinthus orientalis L.	Giacinto
Iris sp.	Iris
Ixia maculata L.	Ixia
Lilium longiflorum Thunb. var. *Harrissii* Hort.	Giglio a lungo fiore
Lilium candidum L.	Giglio di S. Antonio
Lilium regale E.H. Wilson	Giglio regale
Lilium tigrinum Gawl.	Giglio tigrino
Lilium speciosum Thumb.	Giglio specioso
Narcissus pseudo-Narcissus L.	Narciso a trombetta
Narcissus incomparabilis Mill.	Narciso incomparabile
Narcissus jonquilla L.	Narciso giunchiglia
Narcissus Tazetta L.	Narciso a mazzetti
Nerine	Nerine
Ornithogalum arabicum L.	Ornitogalo d'Arabia
Ornithogalum thyrsoides Jacq.	Cincirinci
Polianthes tuberosa L.	Tuberosa
Ranunculus asiaticus L.	Ranuncolo
Simingia (= *gloxinia*)	Glossinia
Tulipa sp.	Tulipano

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

TAVOLA C

ALLEGATO 4

PICCOLI IMBALLAGGI

I limiti di peso netto per le sementi oppure il numero dei pezzi per gli organi riproduttivi, escluse le eventuali aggiunte di antiparassitari solidi, sostanze di rinvestimento dei semi od altri additivi solidi, sono così determinati:

1) Sementi per colture erbacee da pieno campo:

A) *Cereali*: i piccoli imballaggi non devono superare i kg 25 di peso. Per il mais il peso non deve essere superiore a kg 10.

B) *Foraggere*:

a) i piccoli imballaggi contenenti un miscuglio di sementi non destinate a colture foraggere, denominati « piccoli imballaggi CEE A » non devono superare il peso di kg 2;

b) i piccoli imballaggi contenenti sementi certificate, sementi commerciali o un miscuglio di sementi denominati « piccoli imballaggi CEE B », non devono superare il peso di kg 10;

c) i piccoli imballaggi contenenti sementi o miscugli di sementi di specie diverse da quelle previste all'art. 24 della legge, non devono superare i kg 10 di peso.

C) *Barbabietole*: i piccoli imballagg contenenti sementi certificate, denominati « piccoli imballaggi CEE »:

a) per sementi monogermi o di precisione: non devono contenere più di 100.000 glomeruli o semi o non devono superare kg 2,5 di peso;

b) per sementi diverse da quelle monogermi o di precisione: non devono superare kg 10 di peso.

D) *Piante oleaginose e da fibra*: i piccoli imballaggi non devono superare kg 2 di peso; per il girasole, l'arachide e la soia tale limite è elevato a kg 5.

2) Sementi per colture erbacee ortive, ornamentali e da fiore:

A) *Ortive*: i piccoli imballaggi non devono superare un peso massimo di sementi di kg 5 per le leguminose, di kg 0,500 per le cipolle, il cerfoglio, gli asparagi, le bietole da coste, le bietole da orto, le rape primaverili, le rape autunnali, le angurie, gli zucchini, le carote, i ravanelli, le scorzonere, gli spinaci e le valeriane, di 100 gr. per tutte le altre specie ortive; il miscuglio di sementi non deve superare i gr. 100.

B) *Ornamentali e da fiore*: i piccoli imballaggi di sementi o di un miscuglio di sementi non devono superare gr. 200 in peso.

3) Sementi di piante agrarie, arboree ed arbustive: i piccoli imballaggi non devono superare il peso di kg 5.

4) Materiali di moltiplicazione costituiti da tuberi, bulbi, rizomi e simili:

A) *Tuberi-seme di patata*: i piccoli imballaggi non devono contenere un numero di tuberi superiore a 100 oppure non devono superare il peso di kg 10;

B) *Organi riproduttivi di piante ortive*: i piccoli imballaggi non devono contenere un numero di pezzi superiore a 20;

C) *Organi riproduttivi di piante ornamentali e da fiore*: i piccoli imballaggi ed i miscugli non devono contenere un numero di pezzi superiore a 10.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

TAVOLA D
ALLEGATO 5

Tavola D - CONTRASSEGNO DEGLI IMBALLAGGI

I. - CARTELLINI UFFICIALI

A) *Cereali.*

a) Per le sementi di base e le sementi certificate:

1) « Normativa C.E.E. » (1)

2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

* 3) Numero di riferimento del lotto;

* 4) Specie;

* 5) Varietà o Linea « inbred » di granoturco;

6) Categoria;

7) Paese di produzione;

8) Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato dei semi;

9) In caso di indicazione del peso o di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale;

10) Per le varietà ibride di granoturco la menzione « ibrido »;

11) Mese ed anno della chiusura ufficiale (3) o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione (4);

12) In caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, possono essere menzionati l'indicazione « rianalizzato ..... (mese ed anno) ed il servizio responsabile della rianalisi (5).

b) Per le sementi di generazioni anteriori a quella di base:

1) « Normativa C.E.E. » (1);

2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

* 3) Numero di riferimento del lotto;

* 4) Specie;

* 5) Varietà;

6) « Sementi pre-base »;

7) Numero delle generazioni precedenti le sementi delle categorie « sementi certificate » o « sementi certificate di 1ª riproduzione »;

8) Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi;

9) Mese ed anno della chiusura ufficiale (3) o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione (4).

B) *Foraggere.*

a) Per le sementi di base e le sementi certificate:

1) « Normativa C.E.E. » (1);

2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

* 3) Numero di riferimento del lotto;

* 4) Specie;

* 5) Varietà;

6) Categoria;

7) Paese di produzione;

8) Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi;

9) In caso di indicazione del peso o di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale;

10) Numero delle generazioni dalla semente di base (7);

11) Mese ed anno della chiusura (3) o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione (4);

12) « Non destinate alla produzione foraggera » (8);

13) In caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, possono essere menzionati l'indicazione « rianalizzato ..... (mese ed anno) » ed il servizio responsabile della rianalisi (5).

b) Per le sementi commerciali:

1) « Normativa C.E.E. » (1);

* 2) « Sementi commerciali » (non certificate per la varietà);

3) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

* 4) Numero di riferimento del lotto;

* 5) Specie (9);

6) Regione di produzione;

7) Peso netto o lordo dichiarato o numero dei semi puri;

8) In caso di indicazione del peso o di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale;

9) Mese ed anno della chiusura (3) o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa all'approvazione come semente commerciale (4);

10) In caso di rianalisi per lo meno della facoltà germinativa possono essere menzionati l'indicazione « rianalizzato ..... (mese ed anno) » ed il servizio responsabile della rianalisi (5);

c) Per i miscugli di sementi:

1) « Miscuglio di sementi per ..... » (utilizzazione prevista);

* 2) Servizio che ha proceduto alla chiusura e Stato membro o sigla degli stessi;

* 3) Numero di riferimento del lotto;

* 4) Proporzione in peso di ciascuna delle componenti indicate secondo le specie e, se necessario, le varietà (10);

5) Peso netto o lordo dichiarato, o numero dichiarato di semi puri;

6) In caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi, solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale;

7) Mese ed anno della chiusura (3);

8) In caso di rianalisi per lo meno della facoltà germinativa di tutte le componenti del miscuglio, possono essere menzionati l'indicazione « rianalizzato ..... (mese ed anno) » ed il servizio responsabile della rianalisi (5).

d) Per le sementi di generazioni anteriori a quella di base:

1) « Normativa C.E.E. » (1);

2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

* 3) Numero di riferimento del lotto;

* 4) Specie;

* 5) Varietà;

6) « Sementi pre-base »;

7) Numero delle generazioni precedenti le sementi della categoria « sementi certificate di 1ª riproduzione »;

8) Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi;

9) Mese ed anno della chiusura (3) o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione (4);

C) *Barbabietole*:

a) Per le sementi di base e le sementi certificate:

1) « Normativa C.E.E. »;

2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

* 3) Numero di riferimento del lotto;

* 4) Barbabietola da zucchero o da foraggio (2);

* 5) Varietà;

6) Categoria;

7) Paese di produzione;

8) Peso netto o lordo dichiarato di glomeruli o di semi puri;

9) In caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei glomeruli o di semi puri ed il peso totale;

10) Per le sementi monogermi la dizione « monogermi »;

11) Per le sementi di precisione la dizione « di precisione »;

12) Mese ed anno della chiusura (3) o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione (4);

13) In caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, possono essere menzionati l'indicazione « rianalizzato ..... (mese ed anno) » ed il servizio responsabile della rianalisi (5).

b) Per le sementi di generazioni anteriori a quella di base:

1) « Normativa C.E.E. » (1);

2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

* 3) Numero di riferimento del lotto;

* 4) Barbabietola da zucchero o da foraggio (2);

* 5) Varietà;

6) « Sementi pre-base »;

7) Numero delle generazioni precedenti le sementi della categoria « sementi certificate »;

8) Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi;

9) Mese ed anno della chiusura (3) o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione (4);

D) *Tuberi-seme di patata.*

a) Per i tuberi-seme di base e per i tuberi-seme certificati:

1) « Normativa C.E.E. »;

2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

* 3) Numero di riferimento del lotto;

* 4) Specie;

* 5) Varietà;

6) Paese di produzione;

* 7) Categoria ed eventuale classe;

8) Calibro;

9) Peso netto dichiarato;

10) Mese ed anno della chiusura (3);

b) Per i tuberi-seme di generazioni anteriori a quella di base:

1) « Normativa C.E.E. »;

2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

* 3) Numero di riferimento del lotto;

* 4) Specie;

* 5) Varietà;

6) « Tuberi-seme pre-base »;

7) Peso netto dichiarato;

8) Mese ed anno della chiusura (3);

E) *Piante oleaginose e da fibra.*

a) Per le sementi di base e le sementi certificate:

1) « Normativa C.E.E. » (1);

2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

* 3) Numero di riferimento del lotto;

* 4) Specie;

* 5) Varietà;

6) Categoria;

7) Paese di produzione;

8) Peso netto o lordo dichiarato;

9) In caso di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale;

10) Mese ed anno della chiusura (3) o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione (4);

11) In caso di rianalisi per lo meno della facoltà germinativa possono essere menzionati l'indicazione « rianalizzato ..... (mese, anno) » ed il servizio responsabile della rianalisi (5).

b) Per le sementi commerciali:

1) « Normativa C.E.E. » (1);

* 2) « Sementi commerciali » (non certificate per la varietà);

* 3) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

* 4) Numero di riferimento del lotto;

* 5) Specie;

6) Regione di produzione;

7) Peso netto o lordo dichiarato;

8) In caso di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra peso dei semi ed il peso totale;

9) Mese ed anno della chiusura (3);

10) In caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, possono essere menzionati l'indicazione « rianalizzato ..... (mese ed anno) » ed il servizio responsabile della rianalisi (5);

c) Per le sementi di generazioni anteriori a quella di base:

1) « Normativa C.E.E. » (1);

2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

* 3) Numero di riferimento del lotto;

* 4) Specie;

* 5) Varietà;

6) « Sementi pre-base »;

7) Numero delle generazioni precedenti le sementi delle categorie « sementi certificate » o « sementi certificate di 1ª riproduzione »;

8) Peso netto o lordo dichiarato;

9) Mese ed anno della chiusura (3) o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione (4).

II. - ETICHETTE PICCOLI IMBALLAGGI C.E.E.

1) Etichette ufficiali

A) *Barbabietole.*

Per sementi certificate:

1) « Piccolo imballaggio C.E.E. »;

2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

3) Numero d'ordine (11);

4) Barbabietola da zucchero e da foraggio;

5) Varietà;

6) « Sementi certificate »;

7) Peso netto o lordo o numero di glomeruli o di semi puri;

8) In caso d'indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di glomeruli o di semi puri e il peso totale;

9) Per le sementi monogermi la dizione « monogermi »;

10) Per le sementi di precisione la dizione « di precisione ».

B) *Foraggere.*

a) Per le sementi certificate:

1) « Piccolo imballaggio C.E.E. B »;

2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

3) Numero d'ordine (11);

4) Specie;

5) Varietà;

6) « Sementi certificate »;

7) Peso lordo o netto o numero di semi puri;

8) In caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri ed il peso totale;

9) « Non destinate alla produzione foraggera » (8).

b) Per le sementi commerciali:

1) « Piccolo imballaggio C.E.E. B »;

2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

3) Numero d'ordine (11);

4) Specie (9);

5) « Sementi commerciali »;

6) Peso lordo o netto o numero di semi puri;

7) In caso di indicazioni del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri e il peso totale.

c) Per i miscugli di sementi:

1) « Piccolo imballaggio C.E.E. B »;

2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

3) Numero d'ordine (11);

4) « Miscuglio di sementi per ..... » (utilizzazione prevista);

5) Peso netto o lordo o numero di semi puri;

6) In caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri e il peso totale;

7) Proporzione in peso di ciascuna delle componenti indicate secondo la specie e, se necessario, le varietà (10).

2) Etichetta del produttore (o scritta sull'imballaggio)

Per i miscugli di sementi per tappeti erbosi:

1) « Piccolo imballaggio C.E.E. A »;

2) Nome ed indirizzo del produttore o suo marchio di identificazione;

3) Numero di riferimento che consente di identificare i lotti utilizzati;

4) Nome dello Stato membro o sua sigla;

5) « Miscugli di sementi per ..... » (utilizzazione prevista)

6) Peso netto o lordo o numero di semi puri;

7) In caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri ed il peso totale;

8) Proporzione in peso di ciascuna delle componenti indicate secondo la specie e, se necessario, le varietà (10);

(1) L'indicazione « Normativa C.E.E. » deve essere apposta soltanto nei cartellini riguardanti sementi di specie previste all'articolo 24 della legge.

(2) Indicare la dicitura che fa al caso.

(3) Da indicarsi con l'espressione « chiuso..... » (mese ed anno).

(4) Da indicarsi con l'espressione « campione prelevato.... » (mese ed anno).

(5) Le indicazioni possono figurare su un talloncino autoadesivo ufficiale apposto sul cartellino ufficiale.

(6) Indicare le specie che compongono il miscuglio.

(7) Solamente per le sementi certificate della 2ª riproduzione e delle riproduzioni successive a partire dalle sementi di base.

(8) Solamente per le varietà di graminacee per le quali non è stato fatto alcun esame del valore colturale e di utilizzazione.

(9) Per il lupino, indicare se trattasi di lupino dolce o lupino amaro.

(10) La menzione della denominazione del miscuglio è sufficiente se la proporzione in peso è resa nota per iscritto al fornitore o se è ufficialmente depositata.

(11) Il numero d'ordine attribuito ufficialmente deve consentire di identificare il lotto o i lotti utilizzati.

N.B. — È sufficiente che l'attestato ufficiale per l'interno delle confezioni rechi soltanto le indicazioni contrassegnate con l'asterisco.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

TAVOLA E
ALLEGATO 6

CONDIZIONI CUI DEBBONO SODDISFARE LE SEMENTI

I. - COLTURE ERBACEE DA PIENO CAMPO

A) *Barbabietole.*

1. Le sementi devono presentare identità o purezza del tipo o della varietà in grado sufficiente.

2. Le sementi di tutte le categorie devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni relative alla facoltà germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante:

A. TAVOLA

SPECIE	Purezza minima specifica (1) (% in peso)	Facoltà germinativa minima (% dei glomeruli o semi puri)	Tenore massimo di umidità (1) (% in peso)
1	2	3	4
a) Barbabietole da zucchero:			
sementi monogermi	97	80	15
sementi di precisione	97	75	15
sementi plurigermi di varietà la cui percentuale in diploidia supera 85	97	73	15
altre sementi	97	68	15
b) Barbabietole da foraggio:			
sementi plurigermi di varietà la cui percentuale in diploidia supera 85, sementi monogermi, sementi di precisione	97	73	15
altre sementi	97	68	15

La percentuale in peso di sementi di altre piante non supera lo 0,3.

(1) Esclusi eventualmente gli antiparassitari granulati, le sostanze di rivestimento ed altri additivi solidi.

B. CONDIZIONI SUPPLEMENTARI RICHIESTE PER LE SEMENTI MONOGERMI E PER LE SEMENTI DI PRECISIONE

a) Sementi monogermi: almeno il 90% dei glomeruli germinati devono dare una sola plantula; la percentuale in glomeruli che porta 3 plantule o più non deve superare il 5% dei glomeruli germinati.

b) Sementi di precisione di barbabietole da zucchero: almeno il 70% dei glomeruli germinati deve dare una sola plantula; la percentuale dei glomeruli che danno 3 plantule o più non deve superare il 5% dei glomeruli germinati.

c) Sementi di precisione di barbabietole da foraggio: nel caso di varietà la cui percentuale di diploidi supera 85, almeno il 58% dei glomeruli germinati deve dare una sola plantula; in tutti gli altri casi almeno il 63% dei glomeruli germinati devono dare una sola plantula; la percentuale di glomeruli che danno 3 plantule o più non deve superare il 5% dei glomeruli germinati.

3. La presenza di malattie che riducano il valore d'impiego delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile.

4. La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità di cui all'art. 11 della legge, è stabilita come segue:

in mesi 12 per le sementi contenute in imballaggi non «a tenuta» di umidità (es.: sacchi di juta, di cotone, ecc.):

in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi «a tenuta» di umidità (es.: recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica);

trascorsi tali termini il prodotto potrà essere mantenuto in commercio purché rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilità resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti:

1) il proprio nome o la ragione sociale della ditta;

2) la data di determinazione della facoltà germinativa;

3) la facoltà germinativa (espressa in percentuale).

B. *Cereali.*

1) Le sementi devono presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente o, nel caso di sementi di una linea « imbred » di Zea mays, sufficiente identità e purezza relativamente ai suoi caratteri. Per quanto riguarda le sementi di varietà ibride di Zea mays, le disposizioni succitate si applicano anche ai caratteri dei componenti.

In particolare le sementi delle specie qui appresso elencate devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni:

A. Avena sativa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, la purezza minima varietale deve essere:

per le sementi di base 99,9%;

per le sementi certificate di 1ª generazione. . .99,7%;

per le sementi certificate di 2ª generazione. . .99,0%.

La purezza varietale minima deve essere esaminata principalmente mediante ispezioni in campo effettuate alle condizioni stabilite all'allegato 7.

B. Zea mays.

Dove per la produzione di sementi certificate di varietà ibride un componente femminile maschiosterile ed un componente maschile che non ristori la maschio-fertilità siano stati utilizzati, le sementi devono essere ottenute:

o miscelando, in proporzione propria alla varietà, lotti di sementi prodotte attraverso l'impiego, da una parte, di un componente femminile maschio-sterile e, dall'altra, di un componente femminile maschio-fertile;

o allevando, in proporzione propria alla varietà, componenti femminili maschio-fertili. La proporzione entro queste due componenti deve essere controllata mediante ispezioni in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato 1.

2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni relative a facoltà germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante:

A TAVOLA

SPECIE E CATEGORIA	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Purezza minima specifica (% in peso)	Contenuto massimo in numero di semi di altre specie di piante compresi i grani rossi di Oryza sativa in un campione del peso stabilito all'allegato 2 (totale per colonna)						
			Altre specie di piante (*a*)	Grani rossi di Oryza sativa	Altre specie di cereali	Specie di piante diverse da cereali	Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana, Lolium temulentum	Raphanus raphanistrum, Agrostemma githago	Panicum Spp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avena sativa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta:									
sementi di base	85	99	4	—	1 (*b*)	3	0 (*c*)	1	—
sementi certificate di 1ª e 2ª riproduzione . . .	85	98	10	—	7	7	0 (*c*)	3	—
Phalaris canariensis:									
sementi di base	75	98	4	—	1 (*b*)	—	0 (*c*)	—	—
sementi certificate	75	98	10	—	5	—	0 (*c*)	—	—
Oryza sativa:									
sementi di base	85	98	4	2	—	—	—	—	1
sementi certificate di 1ª e 2ª riproduzione . . .	85	98	10	5	—	—	—	—	3
Secale cereale, Triticum spp. x Secale cereale:									
sementi di base	85	98	4	—	1 (*b*)	3	0 (*c*)	1	—
sementi certificate	85	98	10	—	7	7	0 (*c*)	3	—
Zea mays	90	98	0	—	—	—	—	—	—
Avena bizantina	85	98	10	—	7	—	0 (*c*)	—	—
Fagopyrum esculentum	80	95	—	—	—	—	0 (*c*)	—	—
Panicum miliaceum	85	97	50	—	—	—	0 (*c*)	—	—
Setaria italica	80	97	50	—	—	—	0 (*c*)	—	—
Triticum turgidum	85	98	10	—	—	—	0 (*c*)	—	—

B. NORME O ALTRE CONDIZIONI APPLICABILI ALLORCHÉ NE VIENE FATTO RIFERIMENTO NELLA TAVOLA DI CUI AL PUNTO 2, LETTERA A, DEL PRESENTE ALLEGATO:

(*a*) Il contenuto massimo di semi di cui alla colonna 4 comprende anche i semi delle specie di cui alle colonne da 5 a 10.

(*b*) Un secondo seme non deve essere considerato come impurezza qualora un secondo campione dello stesso peso sia esente da semi di altre specie di cereali.

(*c*) La presenza di un seme di Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana o Lolium temulentum in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di queste specie.

C. REQUISITI PARTICOLARI PER QUANTO RIGUARDA LA PRESENZA DI AVENA FATUA DA ACCERTARE A RICHIESTA DEGLI INTERESSATI:

la coltura è priva di Avena fatua al momento dell'ispezione in campo ufficiale effettuata in conformità alle disposizioni dell'allegato 7 del presente regolamento e un campione di almeno kg 1 prelevato ufficialmente, è privo di Avena fatua all'atto dell'esame ufficiale; oppure:

un campione di almeno 3 kg prelevato ufficialmente è privo d'avena all'atto dell'esame ufficiale.

3. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi è tollerata nella misura più limitata possibile.

In particolare, per quanto riguarda la Claviceps purpurea, il numero di sclerozi o frammenti di sclerozi non deve essere superiore a 1 per le sementi di base ed a 3 per quelle certificate, in un campione di sementi del peso stabilito nell'allegato 2 colonna 4.

4. Il tenore massimo di umidità non deve superare il 13% in peso delle sementi di Zea mays ed il 14% in peso delle sementi delle altre specie.

5. La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità, di cui all'art. 11 della legge, è stabilita come segue:

in mesi 9 per le sementi contenute in imballaggi non « a tenuta » di umidità (es.: sacchi di juta, di cotone, ecc.), ad eccezione del mays per il quale la validità della dichiarazione è prolungata a mesi 12;

in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi « a tenuta » di umidità (es.: recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).

Trascorsi tali termini il prodotto può essere mantenuto in commercio purchè rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilità sul valore della germinabilità resta a carico del detentore delle sementi, il quale senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti:

1) il proprio nome o la ragione sociale della ditta;
2) la data di determinazione della facoltà germinativa;
3) facoltà germinativa (espressa in percentuale).

C) *Foraggere*.

I. Sementi certificate.

1. Le sementi devono presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente. Le sementi delle specie sottoelencate devono rispondere alle seguenti norme e altre condizioni.

La purezza minima varietale deve essere pari a:

Poa spp., varietà apomittiche monoclonali: 98%;

Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala:

sementi certificate di prima riproduzione: 99%;

sementi certificate di seconda riproduzione e seguenti: 98%.

La purezza minima varietale è controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato 7) B) Foraggere.

2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni relative a facoltà germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altra specie di piante inclusi i semi di lupino di altro colore ed amari.

A. TAVOLA

SPECIE	Facoltà germinativa		Purezza specifica								Contenuto massimo in numero di semi di altre specie di piante (numero di semi in un campione del peso stabilito all'allegato 2)			
				Contenuto massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)										
	Facoltà germinativa minima (% del seme puro	Tenore massimo di semi duri (% del seme puro)	Purezza minima specifica (% in peso)	Totale	Una specie singola	Agropyron repens	Alopecurus myosuroides	Melilotus spp.	Raphanus raphanistrum	Sinapis arvensis	Avena fatua Avena ludoviciana Avena sterilis	Cuscuta spp.	Rumex spp. diverso da Rumex acetosella e Rumex maritimus	Condizioni relative al contenuto di semi di lupino di altro colore e amari
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gramineae:														
Agrostis canina	75 (*a*)	—	90	2,0	1,0	0,3	0,3	—	—	—	0	0 (*j*) (*k*)	2 (*n*)	—
Agrostis gigantea	80 (*a*)	—	90	2,0	1,0	0,3	0,3	—	—	—	0	0 (*j*) (*k*)	2 (*n*)	—
Agrostis stolonifera	75 (*a*)	—	90	2,0	1,0	0,3	0,3	—	—	—	0	0 (*j*) (*k*)	2 (*n*)	—
Agrostis tenuis	75 (*a*)	—	90	2,0	1,0	0,3	0,3	—	—	—	0	0 (*j*) (*k*)	2 (*n*)	—
Alopecurus pratensis	70 (*a*)	—	75	2,5	1,0	0,3	0,3	—	—	—	0	0 (*j*) (*k*)	10 (*n*)	—
Arrhenatherum elatius . . .	75 (*a*)	—	90	3,0	1,0 (*f*)	0,5	0,3	—	—	—	0 (*g*)	0 (*j*) (*k*)	20 (*n*)	—
Dactylis glomerata	80 (*a*)	—	90	1,5	1,0	0,3	0,3	—	—	—	0	0 (*j*) (*k*)	10 (*n*)	—
Festuca arundinacea	80 (*a*)	—	95	1,5	1,0	0,5	0,3	—	—	—	0	0 (*j*) (*k*)	20 (*n*)	—
Festuca ovina	75 (*a*)	—	85	2,0	1,0	0,5	0,3	—	—	—	0	0 (*j*) (*k*)	10 (*n*)	—
Festuca pratensis	80 (*a*)	—	95	1,5	1,0	0,5	0,3	—	—	—	0	0 (*j*) (*k*)	20 (*n*)	—
Festuca rubra	75 (*a*)	—	90	1,5	1,0	0,5	0,3	—	—	—	0	0 (*j*) (*k*)	10 (*n*)	—
Lolium multiflorum	75 (*a*)	—	96	1,5	1,0	0,5	0,3	—	—	—	0	0 (*j*) (*k*)	20 (*n*)	—
Lolium perenne	80 (*a*)	—	96	1,5	1,0	0,5	0,3	—	—	—	0	0 (*j*) (*k*)	20 (*n*)	—
Lolium x hybridum	75 (*a*)	—	96	1,5	1,0	0,5	0,3	—	—	—	0	0 (*j*) (*k*)	20 (*n*)	—
Phleum bertolonii	80 (*a*)	—	96	1,5	1,0	0,3	0,3	—	—	—	0	0 (*k*)	5	—
Phleum pratense	80 (*a*)	—	96	1,5	1,0	0,3	0,3	—	—	—	0	0 (*k*)	5	—
Poa annua	75 (*a*)	—	85	2,0 (*c*)	1,0 (*c*)	0,3	0,3	—	—	—	0	0 (*j*) (*k*)	5 (*n*)	—
Poa nemoralis	75 (*a*)	—	85	2,0 (*c*)	1,0 (*c*)	0,3	0,3	—	—	—	0	0 (*j*) (*k*)	2 (*n*)	—
Poa palustris	75 (*a*)	—	85	2,0 (*c*)	1,0 (*c*)	0,3	0,3	—	—	—	0	0 (*j*) (*k*)	2 (*n*)	—
Poa pratensis	75 (*a*)	—	85	2,0 (*c*)	1,0 (*c*)	0,3	0,3	—	—	—	0	0 (*j*) (*k*)	2 (*n*)	—
Poa trivialis	75 (*a*)	—	85	2,0 (*c*)	1,0 (*c*)	0,3	0,3	—	—	—	0	0 (*j*) (*k*)	2 (*n*)	—
Trisetum flavescens	70 (*a*)	—	75	3,0	1,0 (*f*)	0,3	0,3	—	—	—	0 (*h*)	0 (*j*) (*k*)	2 (*n*)	—

SPECIE	Facoltà germinativa		Purezza specifica									Contenuto massimo in numero di semi di altre specie di piante (numero di semi in un campione del peso stabilito all'allegato 2)			
				Contenuto massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)											
	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Tenore massimo di semi duri (% del seme puro)	Purezza minima specifica (% in peso)	Totale	Una specie singola	Agropyron repens	Alopecurus myosuroides	Melilotus spp.	Raphanus raphanistrum	Sinapis arvensis	Avena fatua Avena ludoviciana Avena sterilis	Cuscuta spp.	Rumex spp. diverso da Rumex acetosella e Rumex maritimus	Condizioni relative al contenuto di semi di lupino di altro colore e amari
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Leguminosae:														
Hedysarum coronarium	75 (a) (b)	30	95	2,5	1,0	—	—	0,3	—	—	0	0 (k)	20	—
Lotus corniculatus	75 (a) (b)	40	95	1,8 (d)	1,0 (d)	—	—	0,3	—	—	0	0 (l) (m)	10	—
Lupinus albus	80 (a) (b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)	—	—	0,3	—	—	0 (i)	0 (j)	20 (n)	(o) (p)
Lupinus angustifolius	75 (a) (b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)	—	—	0,3	—	—	0 (i)	0 (j)	20 (n)	(o) (p)
Lupinus luteus	80 (a) (b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)	—	—	0,3	—	—	0 (i)	0 (j)	20 (n)	(o) (p)
Medicago lupulina	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	—	—	0,3	—	—	0	0 (l) (m)	20	—
Medicago sativa	80 (a) (b)	40	97	1,5	1,0	—	—	0,3	—	—	0	0 (l) (m)	20	—
Medicago x varia	80 (a) (b)	40	97	1,5	1,0	—	—	0,3	—	—	0	0 (l) (m)	20	—
Onobrychis viciifolia	75 (a) (b)	20	95	2,5	1,0	—	—	0,3	—	—	0	0 (j)	20 (n)	—
Pisum sativum	80 (a)	—	98	0,5	0,3	—	—	0,3	—	—	0	0 (j)	20	—
Trifolium alexandrinum	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	—	—	0,3	—	—	0	0 (l) (m)	20	—
Trifolium hybridum	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	—	—	0,3	—	—	0	0 (l) (m)	10	—
Trifolium incarnatum	75 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	—	—	0,3	—	—	0	0 (l) (m)	20	—
Trifolium pratense	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	—	—	0,3	—	—	0	0 (l) (m)	20	—
Trifolium repens	80 (a) (b)	40	97	1,5	1,0	—	—	0,3	—	—	0	0 (l) (m)	10	—
Trifolium resupinatum	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	—	—	0,3	—	—	0	0 (l) (m)	10	—
Trigonella foenum-graecum	80 (a)	—	95	1,0	0,5	—	—	0,3	—	—	0	0 (j)	20	—
Vicia faba	85 (a) (b)	5	98	0,5	0,3	—	—	0,3	—	—	0	0 (j)	20 (n)	—
Vicia pannonica	85 (a) (b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)	—	—	0,3	—	—	0 (i)	0 (j)	20 (n)	—
Vicia sativa	85 (a) (b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)	—	—	0,3	—	—	0 (i)	0 (j)	20 (n)	—
Vicia villosa	85 (a) (b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)	—	—	0,3	—	—	0 (i)	0 (j)	20 (n)	—
Altre specie:														
Brassica napus var. napobrassica	80 (a)	—	98	1,0	0,5	—	—	—	0,3	0,3	0	0 (j) (k)	20	—
Brassica oleracea convar. acephala	75 (a)	—	98	1,0	0,5	—	—	—	0,3	0,3	0	0 (j) (k)	20	—
Raphanus sativus ssp. oleifera	80 (a)	—	97	1,0	0,5	—	—	—	0,3	0,3	0	0 (j)	20	—

B. NORME O ALTRE CONDIZIONI APPLICABILI ALLORCHÉ NE VIENE FATTO RIFERIMENTO NELLA TAVOLA DI CUI ALLA SEZIONE 1, PUNTO 2, LETTERA A, DEL PRESENTE ALLEGATO:

(*a*) Tutti i semi freschi e sani non germinati in seguito a trattamento preliminare devono essere considerati semi germinati.

(*b*) Entro i limiti massimi ammessi, i semi duri devono essere considerati come semi suscettibili di germinazione.

(*c*) Un contenuto massimo totale pari allo 0,8% in peso di semi di altre specie di Poa non deve essere considerato come impurezza.

(*d*) Un contenuto massimo pari all'1% in peso di semi di Trifolium pratense non deve essere considerato come impurezza.

(*e*) Un contenuto massimo totale pari allo 0,5% in peso di semi di Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa, in un'altra specie corrispondente non deve essere considerato come impurezza.

(*f*) La percentuale massima in peso stabilita per i semi di una sola specie non si deve applicare ai semi di Poa spp..

(*g*) Un contenuto massimo totale pari a 2 semi di Avena fatua, Avena ludovigiana, Avena sterilis, in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di queste specie.

(*h*) La presenza di un seme di Avena fatua, Avena ludovigiana, Avena sterilis, in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un campione di peso doppio è esente da semi di queste specie.

(*i*) La determinazione del contenuto in numero di semi di Avena fatua, Avena ludovigiana, Avena sterilis, può non e sere effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni cui alla colonna 12.

(*j*) La determinazione del contenuto in numero di semi di Cuscuta spp. può non essere effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 13.

(*k*) La presenza di un seme di Cuscuta spp. di un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di Cuscuta spp..

(*l*) Il peso del campione per la determinazione del contenuto in numero di semi di Cuscuta spp. è il doppio del peso stabilito nell'allegato 2, colonna 4, per le specie corrispondenti.

(*m*) La presenza di un seme di Cuscuta spp. in un campione del peso stabilito, non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione di peso doppio di quello stabilito è esente da semi di Cuscuta spp.

(*n*) La determinazione del contenuto in numero di semi di Rumex spp. diversi da Rumex acetosella e Rumex marittimus può non essere effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 14.

(*o*) La percentuale in numero di semi di lupino di colore diverso non deve superare:
in lupino amaro: 2;
in lupini diversi dal lupino amaro: 1.

(*p*) La percentuale in numero di semi amari di lupino in varietà diverse dal lupino amaro non deve superare:
per le sementi certificate della prima riproduzione da sementi di base: 3;
per le sementi certificate delle successive riproduzioni da sementi di base: 5.

3. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi è tollerata nella misura più limitata possibile.

4. La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità, di cui all'art. 11 della legge, è stabilita come segue:

in mesi 12 per le sementi contenute in imballaggi non « a tenuta » di umidità (es. sacchi di juta, di cotone, ecc.);

in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi « a tenuta » di umidità (es. recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).

Trascorsi tali termini, il prodotto potrà essere mantenuto in commercio purchè rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento.

In tal caso la responsabilità della dichiarazione sul valore della germinabilità resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile dalla quale risulti:

1) il proprio nome o la ragione sociale della ditta;
2) la data di determinazione della facoltà germinativa;
3) facoltà germinativa (espressa in percentuale).

II. Sementi di base.

Fatte salve le disposizioni qui di seguito indicate, le condizioni di cui alla sezione I del presente allegato si applicano alle sementi di base:

1. Le sementi di Pisum sativum, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala, Vicia faba e delle varietà apomittiche monoclonali di Poa spp. devono rispondere alle seguenti norme o altre condizioni: la purezza minima varietale deve essere del 99,7%.

La purezza minima varietale è controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato 7 B) Foraggere.

2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o condizioni:

A. TAVOLA

SPECIE	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante						Altre norme o condizioni
	Totale (% in peso)	Numero di semi in un campione del peso stabilito all'allegato 2 (totale per colonna)					
		Una specie singola	Rumex spp. diverse da Rumex acetosella e Rumex marittimus	Agropyron repens	Alopecurus myosuroides	*Melilotus* spp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Gramineae:							
Agrostis canina	0,3	20	1	1	1	—	(*j*)
Agrostis gigantea	0,3	20	1	1	1	—	(*j*)
Agrostis stolonifera	0,3	20	1	1	1	—	(*j*)
Agrostis tenuis	0,3	20	1	1	1	—	(*j*)
Alopecurus pratensis	0,3	20 (*a*)	5	5	5	—	(*j*)
Arrhenatherum elatius	0,3	20 (*a*)	5	5	5	—	(*i*) (*j*)
Dactylis glomerata	0,3	20 (*a*)	5	5	5	—	(*j*)
Festuca arundinacea	0,3	20 (*a*)	5	5	5	—	(*j*)
Festuca ovina	0,3	20 (*a*)	5	5	5	—	(*j*)
Festuca pratensis	0,3	20 (*a*)	5	5	5	—	(*j*)
Festuca rubra	0,3	20 (*a*)	5	5	5	—	(*j*)
Lolium multiflorum	0,3	20 (*a*)	5	5	5	—	(*j*)
Lolium perenne	0,3	20 (*a*)	5	5	5	—	(*j*)
Lolium x hybridum	0,3	20 (*a*)	5	5	5	—	(*j*)
Phleum bertolonii	0,3	20	2	1	1	—	(*j*)
Phleum pratense	0,3	20	2	1	1	—	(*j*)
Poa annua	0,3	20 (*b*)	1	1	1	—	(*f*) (*j*)
Poa nemoralis	0,3	20 (*b*)	1	1	1	—	(*f*) (*j*)
Poa palustris	0,3	20 (*b*)	1	1	1	—	(*f*) (*j*)
Poa pratensis	0,3	20 (*b*)	1	1	1	—	(*f*) (*j*)
Poa trivialis	0,3	20 (*b*)	1	1	1	—	(*f*) (*j*)
Trisetum flavescens	0,3	20 (*c*)	1	1	1	—	(*i*) (*j*)
Leguminosae:							
Hedysarum coronarium	0,3	20	5	—	—	0 (*e*)	(*j*)
Lotus corniculatus	0,3	20	5	—	—	0 (*e*)	(*g*) (*j*)
Lupinus albus	0,3	20	5	—	—	0 (*d*)	(*h*) (*k*)
Lupinus angustifolius	0,3	20	5	—	—	0 (*d*)	(*h*) (*k*)
Lupinus luteus	0,3	20	5	—	—	0 (*d*)	(*h*) (*k*)
Medicago lupulina	0,3	20	5	—	—	0 (*e*)	(*j*)
Medicago sativa	0,3	20	5	—	—	0 (*e*)	(*j*)
Medicago x varia	0,3	20	5	—	—	0 (*e*)	(*j*)
Onobrychis vicifolia	0,3	20	5	—	—	0 (*d*)	—
Pisum sativum	0,3	20	5	—	—	0 (*d*)	—
Trifolium alexandrinum	0,3	20	5	—	—	0 (*e*)	(*j*)
Trifolium hybridum	0,3	20	5	—	—	0 (*e*)	(*j*)
Trifolium incarnatum	0,3	20	5	—	—	0 (*e*)	(*j*)
Trifolium pratense	0,3	20	5	—	—	0 (*e*)	(*j*)

SPECIE	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante						Altre norme o condizioni
	Totale (% in peso)	Numero di semi in un campione del peso stabilito all'allegato 2 (totale per colonna)					
		Una specie singola	Rumex spp. diverse da Rumex acetosella e Rumex marittimus	Agropyron repens	Alopecurus myosuroides	Melilotus spp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Trifolium repens	0,3	20	5	—	—	0 (*e*)	(*j*)
Trifolium resupinatum	0,3	20	5	—	—	0 (*e*)	(*j*)
Trigonella foenum-graecum . . .	0,3	20	5	—	—	0 (*d*)	—
Vicia faba	0,3	20	5	—	—	0 (*d*)	—
Vicia pannonica	0,3	20	5	—	—	0 (*d*)	(*h*)
Vicia sativa	0,3	20	5	—	—	0 (*d*)	(*h*)
Vicia villosa	0,3	20	5	—	—	0 (*d*)	(*h*)
Altre specie:							
Brassica napus var. napobrassica	0,3	20	5	—	—	—	(*j*)
Brassica oleracea convar. acephala	0,3	20	5	—	—	—	(*j*)
Raphanus sativus ssp. oleifera .	0,3	20	5	—	—	—	—

B. NORME O CONDIZIONI APPLICABILI ALLORCHÉ NE VIENE FATTO RIFERIMENTO NELLA TAVOLA DI CUI ALLA SEZIONE II, PUNTO 2, LETTERA A, DEL PRESENTE ALLEGATO:

(*a*) Un contenuto massimo totale pari a 80 semi di Poa spp. non deve essere considerato come impurezza.

(*b*) La condizione stabilita nella colonna 3 non è applicabile ai semi di Poa spp.. Il contenuto massimo totale di semi di Poa spp. diversa dalla specie in esame non deve superare 1 in un campione di 500 semi.

(*c*) Un contenuto massimo totale di 20 semi di Poa spp. non deve essere considerato come impurezza.

(*d*) La determinazione del contenuto in numero di semi di Melilotus spp. non è necessario che sia effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 7.

(*e*) La presenza di un seme di Melilotus spp. in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione di peso doppio è esente da semi di Melilotus spp..

(*f*) La condizione (*c*) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica.

(*g*) La condizione (*d*) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica.

(*h*) La condizione (*e*) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica.

(*i*) La condizione (*f*) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica.

(*j*) Le condizioni (*k*) e (*m*) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applicano.

(*k*) La percentuale in numero di semi amari di lupino in varietà diverse del lupino amaro non deve superare 1.

III. Sementi commerciali.

Fatte salve le disposizioni qui di seguito indicate, le condizioni di cui alla sezione I, punti 2, 3, 4, del presente allegato, si applicano alle sementi commerciali:

1. Per quanto concerne il contenuto massimo di sementi di altre specie di piante, le percentuali in peso di cui alle colonne 5 e 6 della tavola di cui alla sezione I, punto 2, lettera A, del presente allegato sono aumentate di 1.

2. In Poa annua un tenore massimo totale pari al 10% in peso di sementi di altre specie di Poa non deve essere considerato come impurezza.

3. Nelle specie di Poa diverse da Poa annua un tenore massimo totale del 3% in peso di sementi di altre specie di Poa non deve essere considerato come impurezza.

4. In Hedysarum coronarium un tenore massimo totale pari all'1% in peso di sementi di Melilotus spp. non deve essere considerato come impurezza.

5. La condizione (*d*) stabilita per il Lotus corniculatus alla sezione I, punto 2, del presente allegato, non si applica.

6. Per quanto riguarda la specie di Lupinus:

a) la purezza minima specifica deve essere del 97% in peso;

b) la percentuale numerica di semi di lupino di altro colore non deve superare:

nel lupino amaro: 4;

nei lupini diversi dal lupino amaro: 2;

c) la percentuale numerica dei semi amari nei lupini diversi dal lupino amaro non deve superare 5;

7. In Vicia spp. un tenore massimo totale pari al 6% in peso di sementi di Vicia pannonica, Vicia villosa o di specie coltivate affini in un'altra specie corrispondente non deve essere considerato come impurezza.

8. In Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa la purezza minima specifica deve essere del 97% in peso.

IV. Sementi commerciali (specie non previste dall'articolo 24 della legge 25 novembre 1971, n. 1096).

1. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme relative alla purezza specifica, al contenuto di semi di malerbe ed alla facoltà germinativa:

SPECIE	Purezza minima specifica (% in peso)	Tenore massimo di semi di malerbe (% in peso)	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Tenore massimo di semi duri (% del seme puro)
1	2	3	4	5
Agropyron cristatum (L.) Gaertn.	90	1	80	—
Agropyron desertorum (Fisch) Schult.	90	1	80	—
Agropyron trachycaulum (LK) Malte	90	1	80	—
Agrostis palustris Huds.	90	1	75	—
Anthoxanthum odoratum L.	75	1,5	70	—
Anthyllis vulneraria L.	95	0,5	80	—
Bromus arvensis L.	90	1,5	80	—
Bromus erectus Huds.	90	1,5	80	—
Bromus inermis Leyss.	90	1,5	80	—
Cajanus caian (L.) Millsp.	98	0,1	80	—
Cynosurus cristatus L.	95	1	80	—
Coronilla varia L.	95	0,5	80	—
Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.	75	1,5	70	—
Deschampsia flexuosa (L.) Trin.	75	1,5	70	—
Dolichos lablab L. (= Lablab vulgaris Savi)	98	0,1	85	—
Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. var. frumentacea Wight	97	1,5	80	—
Eragrostis curvula (Schard.) Nees	95	1	80	—
Holcus lanatus L.	75	1,5	70	—
Lotus uliginosus Schk	95	0,8	75	—
Melilotus alba Med.	97	1	80	—
Melilotus officinalis (L.) Pall.	97	1	80	—
Phaseolus angularis (Willd.) Wight	97	0,1	80	—
Phaseolus aureus Roxb.	97	0,1	80	—
Phaseolus mungo L.	97	0,1	80	—
Pennisetum glaucum (L.) R. Br.	97	5	80	—
Phalaris arundinacea L.	97	5	75	—
Phalaris stenoptera Haeck.	97	5	75	—
Poa compressa L.	85	1	75	—
Sorghum alnum Parodi	97	4	75	—
Sorghum halepense (L.) Pers.	97	4	75	—
Sorghum sudanense (Pieper) Stapf.	97	4	75	—
Sorghum vulgare Pers.	98	4	75	—
Sorghum spec. (sorghi ibridi)	95	6	70	—
Trifolium campestre Schreb.	97	0,5	80	—
Trifolium dubium Sibth.	97	0,5	80	—
Trifolium fragiferum L.	97	0,5	80	—
Trifolium squarrosum L.	97	0,5	80	—
Trifolium subterraneum L.	97	0,5	80	—
Vicia angustifolia Reich.	97	0,5	85	20
Vicia ervilia (L.) Willd.	97	0,5	85	20
Vigna sinensis (L.) Savi	97	0,5	75	—

2. La presenza di malattie che riducano il valore d'impiego delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile.

3. Entro i limiti massimi ammessi, i semi duri sono considerati come semi suscettibili di germinazione.

4. Tutti i semi freschi e sani non germinati in seguito a trattamento preliminare sono considerati semi germinati.

5. La presenza di Rumex crispus L., Rumex optusifolius L., non deve essere superiore a 5 grammi.

6. Le sementi devono essere esenti da Avena fatua e Cuscuta; tuttavia, un seme di Avena fatua o di Cuscuta in un campione di 100 grammi non è considerato come impurezza se un secondo campione di 200 grammi è esente da Avena fatua o da Cuscuta.

7. La percentuale in peso di semi di altre piante coltivate non deve superare 3.
Per quanto riguarda ciascuna delle specie di Poa, la presenza di una percentuale del 3 di semi di altre specie di Poa non è considerata una impurezza.

8. In una specie di Vicia, una percentuale di semi di Vicia pannonica, Vicia villosa, e di specie coltivate affini, pari a 6 in totale, non è considerata impurezza.

9. Per quanto riguarda la durata di efficacia della dichiarazione di germinabilità di cui all'art. 11 della legge si applica la disposizione di cui alla sezione I, punto 4, del presente allegato.

D) *Oleaginose e da fibra.*

I. Sementi di base e certificate.

1. Le sementi devono presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente. Le sementi delle specie sottoelencate devono rispondere in particolare alle seguenti norme o altre condizioni:

SPECIE E CATEGORIE	Purezza minima varietale (%)
1	2
Arachis hypogaea:	
sementi di base	99,7
sementi certificate	99,5
Brassica napus ssp. oleifera, varietà diverse da quelle esclusivamente foraggere, Brassica rapa, varietà diverse da quelle esclusivamente foraggere:	
sementi di base	99,9
sementi certificate	99,7
Brassica napus ssp. oleifera, varietà esclusivamente foraggere, Brassica rapa, varietà esclusivamente foraggere, Helianthus annuus, varietà diverse da quelle ibride, compresi i loro componenti, Sinapis alba:	
sementi di base	99,7
sementi certificate	99
Linum usitatissimum:	
sementi di base	99,7
sementi certificate di prima riproduzione	98
sementi certificate di seconda e terza riproduzione	97,5
Papaver somniferum:	
sementi di base	99
sementi certificate	98
Glycine max:	
sementi di base	97
sementi certificate	95

La purezza minima varietale è controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato 7 E) Oleaginose e da fibra.

2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni relative a facoltà germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante, inclusi i semi di Orobanche spp.:

A. TAVOLA

SPECIE E CATEGORIA	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Purezza specifica		Contenuto massimo in numero di semi di altre specie di piante in un campione del peso stabilito all'allegato 2 (totale per colonna)							Condizioni relative al contenuto di semi di Orobanche
		Purezza specifica minima (% in peso)	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante totale (% in peso)	Altre specie di piante (*a*)	Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis	Cuscuta spp.	Raphanus raphanistrum	Rumex spp. diverso da Rumex acetosella	Alopecurus myosuroides	Lolium remotum	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Arachis hypogaea	70	99	—	5	0	0 (*c*)	—	—	—	—	—
Brassica spp.:											
sementi di base	85	98	0,3	—	0	0 (*c*) (*d*)	10	5	—	—	—
sementi certificate	85	98	0,3	—	0	0 (*c*) (*d*)	10	20	—	—	—
Cannabis sativa	75	98	—	30 (*b*)	0	0 (*c*)	—	—	—	—	(*e*)
Carum carvi	70	97	—	25 (*b*)	0	0 (*c*) (*d*)	10	—	3	—	—
Gossypium spp.	80	98	—	15	0	0 (*c*)	—	—	—	—	—
Helianthus annuus	85	98	—	5	0	0 (*c*)	—	—	—	—	—
Linum usitatissimum, tessile	92	99	—	15	0	0 (*c*) (*d*)	—	—	4	2	—
Linum usitatissimum, oleaginoso	85	99	—	15	0	0 (*c*) (*d*)	—	—	4	2	—
Papaver somniferum	80	98	—	25 (*b*)	0	0 (*c*) (*d*)	—	—	—	—	—
Sinapis alba:											
sementi di base	85	98	0,3	—	0	0 (*c*) (*d*)	10	5	—	—	—
sementi certificate	85	98	0,3	—	0	0 (*c*) (*d*)	10	20	—	—	—
Glycine max.	80	98	—	5	0	0 (*c*)	—	—	—	—	—

B. NORME O ALTRE CONDIZIONI APPLICABILI ALLORCHÉ NE VIENE FATTO RIFERIMENTO NELLA TAVOLA DI CUI ALLA SEZIONE I, PUNTO 2, LETTERA A, DEL PRESENTE ALLEGATO.

(*a*) il contenuto massimo di semi di cui alla colonna 5 comprende anche i semi delle specie di cui alle colonne da 6 a 11.

(*b*) La determinazione del contenuto totale in numero di semi di altre specie di piante non è necessario che sia effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 5.

(*c*) La determinazione del contenuto in numero di semi di Cuscuta spp. non è necessariamente effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 7.

(*d*) La presenza di un seme di Cuscuta spp. in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di Cuscuta spp.

(*e*) La semente deve essere esente da Orobanche; tuttavia, un seme di Orobanche in un campione di 100 g non deve essere considerato come impurezza, se un secondo campione di 200 g è esente da Orobanche.

3. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi è tollerata nella misura più limitata possibile. In particolare le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni:

A. TAVOLA

SPECIE	Organismi nocivi — Percentuale massima in numero di semi contaminati da organismi nocivi (totale per colonna)			Sclerotina sclerotiorum (numero massimo di sclerozi o frammenti di sclerozio in un campione del peso stabilito all'allegato 2
	Botrytis spp.	Alternaria spp. Ascochyta linicola (sin. Phoma linicola) Colletotrichum lini, Fusarium spp.	Platyedra gossypiella	
1	2	3	4	5
Brassica napus spp. oleifera	—		—	10 (*b*)
Brassica rapa	—	—	—	5 (*b*)
Cannabis sativa	5	—	—	—
Gossypium spp.	—	—	1	—
Helianthus annuus	5	—	—	10 (*b*)
Linum usitatissimum	5	5 (*a*)	—	—
Sinapis alba	—	—	—	5 (*b*)

B. NORME O ALTRE CONDIZIONI APPLICABILI ALLORCHÉ NE VIENE FATTO RIFERIMENTO NELLA TAVOLA DI CUI ALLA SEZIONE I, PUNTO 3, LETTERA A, DEL PRESENTE ALLEGATO:

(*a*) In lino tessile, la percentuale massima in numero di semi contaminati da Ascochyta linicola (sin. Phoma linicola) non deve superare 1.

(*b*) La determinazione del contenuto di sclerozi o di frammenti di sclerozio di Sclerotina sclerotiorum non è necessario che sia effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 5 della tabella.

4. La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità, di cui all'art. 11 della legge, è stabilita come segue:

in mesi 12 per le sementi contenute in imballaggi non « a tenuta » di umidità (es.: sacchi di juta, di cotone, ecc.);

in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi « a tenuta » di umidità (es.: recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).

Trascorsi tali termini il prodotto potrà essere mantenuto in commercio purchè rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilità della dichiarazione

sul valore della germinabilità resta a carico del detentore della semente, il quale senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti:

1) Il proprio nome o la ragione sociale della ditta;
2) la data di determinazione della facoltà germinativa;
3) facoltà germinativa (espressa in percentuale).

II. Sementi commerciali.

Le condizioni di cui alla sezione I del presente allegato, ad eccezione del punto 1, si applicano alle sementi commerciali.

III. Sementi commerciali (Specie non previste all'art. 24 della legge 25 novembre 1971, n. 1096).

1. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme relative alla facoltà germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante:

SPECIE	Facoltà germinativa minima (% del seme in peso)	Purezza minima specifica (% in peso)	Tenore massimo di sementi di altre specie di piante (% in peso)
Camelina sativa	80	97	0,5
Carthamus tinctorius	85	95	0,2
Hibiscus cannabinus	75	95	0,5
Ricinus communis	80	98	0,1
Sesamum indicum	80	98	0,1

2. Le sementi devono essere esenti da Avena fatua e Cuscuta, tuttavia, un seme di Avena fatua o di Cuscuta in un campione di 100 gr. non è considerato come impurità, se un secondo campione di 200 gr. è esente da Avena fatua o da Cuscuta.

3. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile.

4. Per quanto riguarda la durata di efficacia della dichiarazione di germinabilità di cui all'articolo 11 della legge si applica la disposizione di cui alla sezione I punto 4 del presente allegato.

E) *Altre*

SPECIE	Purezza minima specifica (% in peso)	Tenore massimo di semi di malerbe (% in peso)	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)
Lathyrus cicera L.	98	0,1	85
Lathyrus sativus L.	98	0,1	85
Lespedeza hedisaroides (Pall)	97	0,5	80
Kitagawa (= L. cuneata (Dum) (Don)	97	0,5	80
Lespedeza stipulacea Maxim	97	0,5	80
Nicotiana tabacum L.	99	0	80
Sanguisorba minor Scop.	95	1	75
Sorghum vulgare Pers. var. technicum (Koern) Jav.	98	4	75

1) La presenza di malattie che riducano il valore d'impiego delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile.

2) La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità, di cui all'art. 11 della legge, è stabilita come segue:

in mesi 12 per le sementi contenute in imballaggi non « a tenuta » di umidità (es. sacchi di juta, di cotone, ecc.);

in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi « a tenuta » di umidità) (es.: recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).

Trascorsi tali termini il prodotto potrà essere mantenuto in commercio purchè rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilità della dichiarazione sul valore della germinabilità resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti:

1) il proprio nome o la ragione sociale della ditta;

2) la data di determinazione della facoltà germinativa;

3) facoltà germinativa (espressa in percentuale).

II. — Colture erbacee ortive, ornamentali e da fiore

A) *Ortive.*

I - Sementi di base, certificate e standard.

1. Le sementi devono presentare identità e purezza varietale in grado sufficiente.

2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme relative alla facoltà germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante:

A. Tabella

SPECIE	Facoltà germinativa minima (% dei glomeruli o semi puri)	Purezza minima specifica (% in peso)	Tenore massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)
Allium cepa	70	97	0,5
Allium porrum	65	97	0,5
Anthriscus cerefolium	70	96	1,0
Apium graveolens	70	97	1,0
Asparagus officinalis	70	96	0,5
Beta vulgaris	70	97	0,5
Brassica oleracea var. botrytis	70	97	1,0
Brassica oleracea (altre specie)	75	97	1,0
Brassica rapa	80	97	1,0
Capsicum annuum	65	97	0,5
Cichorium intybus	65	95	1,5
Cichorium endivia	65	95	1,0
Citrullus lanatus	75	98	0,1
Cucumis melo	75	98	0,1
Cucumis sativus	80	98	0,1
Cucurbita pepo	75	98	0,1
Daucus carota	65	95	1,0
Foeniculum vulgare	70	96	1,0
Lactuga sativa	75	95	0,5
Lycopersicon lycopersicum	75	97	0,5
Petroselinum crispum	65	97	1,0
Phaseolus coccineus	80	98	0,1
Phaseolus vulgaris	75	98	0,1
Pisum sativum	80	98	0,1
Raphanus sativus	70	97	1,0
Scorzonera hispanica	70	95	1,0
Solanum melongena	65	96	0,5
Spinacia oleracea	75	97	1,0
Valerianella locusta	65	95	1,0
Vicia faba	80	98	0,1

3. La presenza di malattie e di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile.

4. Le sementi di leguminose non devono essere contaminate dagli insetti vivi sottospecificati:
Acanthoscelides obtectus Sag.
Bruchus affinis Froel.
Bruchus atomarius L.
Bruchus pisorum L.
Bruchus rufimanus Boh.

5. Le sementi non devono essere contaminate da Acari vivi. Gli accertamenti sono effettuati sull'intero campione da esaminare in laboratorio.

6. La durata della responsabilità del produttore o, nel caso di sementi standard, del fornitore, relativa alla rispondenza delle sementi ai requisiti concernenti la germinabilità, è stabilita come segue:

a) per le sementi di base e le sementi certificate, ad eccezione, per quest'ultima categoria, dei piccoli imballaggi, con decorrenza dal mese successivo a quello della chiusura o dell'ultimo prelievo ufficiale relativo alla certificazione, indicato sul cartellino di certificazione di cui all'allegato 1 della legge 20 aprile 1976, n. 195,

fino a 6 mesi, qualora le sementi siano contenute in imballaggi non «a tenuta» di umidità (sacchi di juta, di cotone, ecc.), ad eccezione delle bietole, brassiche e legumi per i quali la responsabilità è prolungata fino a 9 mesi;
fino a 30 mesi, qualora le sementi siano contenute in imballaggi «a tenuta» di umidità (es.: recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica);

b) per le sementi standard e per le sementi certificate che si presentano sotto forma di piccoli imballaggi, con decorrenza dal giorno successivo a quello della fine della campagna indicata sul cartellino del produttore o del fornitore di cui all'allegato 2 della legge 20 aprile 1976, numero 195,

fino a 6 mesi, qualora le sementi siano contenute in imballaggi non «a tenuta» di umidità (sacchi di juta, di cotone, ecc.);
fino a 24 mesi, qualora le sementi siano contenute in imballaggi «a tenuta» di umidità (es.: recipienti metallici, od altro materiale, a chiusura ermetica).

Trascorsi tali termini il prodotto potrà essere mantenuto in commercio purchè rispondente ai requisiti previst dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilità relativa alla rispondenza delle sementi ai requisiti concernenti la germinabilità resta a carico del detentore delle sementi medesime, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore o del fornitore, è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti:

1) il proprio nome o la ragione sociale della ditta;
2) data di determinazione della conformità della facoltà germinativa.

II - Sementi commerciali (specie non previste dall'allegato 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195).

1. Le condizioni di cui ai punti 3, 4 e 5 della sez. I del presente allegato si applicano alle sementi commerciali.

2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme relative alla facoltà germinativa, alla purezza specifica ed al contenuto di semi di altre specie di piante:

A. TABELLA

SPECIE	Facoltà germinativa minima (% dei glomeruli o semi puri)	Purezza minima specifica (% in peso)	Tenore massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)
Allium schoenoprasum L.	70	97	0,5
Anethum graveolens L.	75	95	1,5
Angelica arcangelica L.	60	90	1,0
Atriplex hortensis L.	60	95	0,1
Barbarea verna (Mill.) Aschess.	75	97	0,2
Borrago officinalis L.	80	96	1,0
Brassica chinensis L.	80	97	1,0
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Reichb.	80	98	0,5

SPECIE	Facoltà germinativa minima (% dei glomeruli o semi puri)	Purezza minima specifica (% in peso)	Tenore massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)
Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.	80	97	1,0
Capparis spinosa L.	50	95	0,5
Cicer arietinum L.	90	98	0,1
Coriandrum savitum L.	80	96	0,5
Cucurbita maxima Duch.	80	98	0,1
Cucurbita moscata (Duch.) Duch. ex Poir	80	98	0,1
Cuminum cyminum L.	65	95	1,0
Cynara cardunculus L.	75	97	0,1
Cynara scolymus L.	75	97	0,1
Eruca sativa Mill.	85	97	1,0
Fragaria vesca L. s. l.	75	95	0,2
Hibiscus esculentus L.	75	95	0,5
Humulus lupus L.	60	90	0,1
Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. (= L. vulgaris Ser.)	80	98	0,1
Lavandula spica L.	50	95	0,1
Lens culinaris Med.	85	98	0,5
Lepidium sativum L.	85	97	0,2
Majorana hortensis Moench.	75	95	0,2
Matricaria chamomilla L.	70	70	0,2
Nasturtium officinale R. Br.	80	95	0,2
Ocinum basilicum L.	65	97	0,5
Pastinaca sativa L.	75	90	1,5
Phaseolus lunatus L.	80	98	0,1
Physalis alkekengi L.	85	97	0,5
Pinpinella anisum L.	75	95	1,0
Rosmarinus officinalis L.	50	95	1,0
Rumex acetosa L.	80	95	0,5
Ruta graveolens L.	80	97	1,0
Salsola soda L.	65	90	1,5
Salvia officinalis L.	75	97	0,5
Satureja hortensis L.	75	97	0,5
Tetragonia expansa Thumb.	75	97	1,0
Thymus vulgaris L.	50	95	0,5
Tragopogon porrifolius L.	75	95	1,0
Valeriana officinalis L.	75	95	1,0
Vigna sesquipedalis (L.) Furwirth	80	98	0,1
Zea mays L. convar. microsperma (Koern.)	85	98	0,1
Zea mays L. convar. saccarata (Koern.)	85	98	0,1

3. La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità, di cui all'art. 11 della legge, è stabilita come segue:

in mesi 6 per le sementi contenute in imballaggi non «a tenuta» di umidità (es.: sacchi di juta, di cotone, ecc.) ad eccezione del mays, brassiche e legumi per i quali la validità della dichiarazione è prolungata a mesi 9;

in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi «a tenuta» di umidità (es.: recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).

Trascorsi tali termini il prodotto potrà essere mantenuto in commercio purché rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilità della dichiarazione sul valore della germinabilità resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, della quale risulti:

1) il proprio nome o la ragione sociale della ditta;
2) la data di determinazione della facoltà germinativa;
3) facoltà germinativa (espressa in percentuale).

B. Ornamentali e da fiore

SPECIE	Categoria	Facoltà germinativa minima (% in semi puri)	Purezza minima specifica (% in peso)
Achillea filipendulina Lamk.	—	70	95
Achillea millefolium L.	—	75	90
Ageratum mexicanum Sims.	—	70	95
Althea rosea Cav.	—	70	95
Alyssum maritimum Lamk.	—	70	95
Alyssum saxatile L.	—	70	95
Anemone japonica Sieb et Zucc.	—	70	95
Antirrhinum majus L.	—	75	95
Amaranthus bicolor Nocca	—	70	95
Amaranthus caudatus L.	—	70	95
Aquilegia caerulea James	—	70	95
Aralia Sieboldii Hort.	—	60	95
Arabis caucasica Willd. (= A. Albida Stev.)	—	70	95
Asparagus plumosus Bak.	—	70	95
Asparagus sprengeri Reg.	—	70	95
Aster (vedi Callistephus)	—	75	95
Aubrietia deltoidea L.	—	75	95
Begonia semperflorens Lin. et Otto	—	65	95
Bellis perennis L.	—	75	95
Calceolaria Herbeohybrida Chit.	—	65	95
Calendula officinalis L.	—	75	95
Callistephus Chinensis Nees. (vedi Aster)	—	75	95
Campanula medium L.	—	80	95
Capsicum annuum L.	—	80	95
Celosia argentae L. var. plumosa Hort.	—	70	95
Celosia cristata L.	—	75	95
Centaurea cyanus L.	—	75	95
Chamaedorea spp.	—	70	95
Cheiranthus annuus L. (vedi Matthiola annua)	—	75	95
Cheiranthus Cheiri L.	—	75	95
Chrysanthemum carinatum Schousb.	—	70	95
Chrysanthemum coronarium L.	—	70	95
Chrysanthemum leucanthemum L..	—	75	95
Chrysanthemum spp.	—	75	95
Cineraria cruenta Mass. (vedi Senecius cruenthus)	—	70	95
Cineraria maritima L. (vedi Senecius cineraria DC)	—	60	95
Clarkia elegans Dougl	—	70	95
Cleome spinosa Jacq.	—	80	95
Cobaea scadens Cav.	—	75	95
Coleus Verschaffeltii Lem.	—	70	95
Convolvulus spp. (vedi Ipomoea spp.)	—	80	95
Cordyline spp.	—	80	95
Coreopsis spp.	—	70	95
Cosmos bipinnatus Cav.	—	75	95
Cucurbita lagenaria L.	—	80	95
Cucurbita pepo L.	—	80	95

SPECIE	Categoria	Facoltà germinativa minima (% in semi puri)	Purezza minima specifica (% in peso)
Cyclamen persicum Mill.	—	75	95
Cynodon dactylon Pers.	—	80	95
Dahlia pinnata Cav. (= D. variabilis Desf.)	—	65	95
Delphinium consolida L.	—	70	95
Delphinium cultorum Voss. (= D. hybridum Hort. « Pacific Geant »).	—	70	95
Dianthus barbatus L.	—	75	95
Dianthus caryophyllus L. « Semperflorens Chabaud »	—	75	90
Dianthus caryphyllus « semperflorens » di Nizza	—	75	90
Dianthus chinensis L.	—	75	95
Dianthus spp.	—	75	90
Dichondra repens Forst.	—	80	97
Digitalis purpurea L.	—	70	95
Dimorphotheca aurantiaca DC.	—	75	95
Eschscholtzia californica Cham.	—	75	95
Euphorbia variegata Pursh.	—	75	95
Fatsia japonica Decne et Planch.	—	60	95
Freesia hibryda Hort.	—	75	95
Gaillardia aristata Purch.	—	80	90
Gazania splendens Hort. var. Hybrida Hort.	—	60	90
Gerbera hybrida Bol. L.	—	70	95
Geum Chiloense Balt.	—	70	95
Godetia grandiflora Lindl.	—	70	95
Gomphrena globosa L.	—	75	95
Gypsophila elegas Biet.	—	75	95
Gypsophila panicolata L.	—	75	95
Helianthus spp. (escluso H. annuus)	—	85	95
Helicrysum bracteatum Andr.	—	75	95
Hliotropium peruvianum L.	—	70	95
Hesperis matronalis L.	—	75	95
Iberis sempervirens L.	—	70	95
Iberis umbellata L.	—	70	95
Iberis sp.	—	80	95
Impatiens Balsamina L.	—	80	95
Ipomoea coccinea L.	—	75	95
Ipomoea spp. (= Convolvulus spp.)	—	80	95
Kalanchöe Blossfeldiana v. Poelln.	—	60	95
Kentia Forsteriana F. Muell. (= Howea Forsteriana Bec.)	—	50	95
Kochia scoparia Schrand var. trichophylla Stopf.	—	80	95
Lagenaria leucantha Rusby	—	80	95
Lathyrus odoratus L.	—	80	95
Lavatera trimestris L.	—	70	95
Limonium sinuatum L.	—	65	95
Linaria maroccana Hook.	—	75	95
Linum grandiflorum Desf.	—	80	95
Lobelia erinus L.	—	70	95
Lunaria annua L. (= L. biennis Moench.)	—	75	95
Lupinus polyphillus Lindl. (Lupino di Russel)	—	75	95

SPECIE	Categoria	Facoltà germinativa minima (% in semi puri)	Purezza minima specifica (% in peso)
Lupinus sp.	—	80	95
Malcomia maritima Br. R.	—	75	95
Matricaria eximia Hort. (= Pyrethrum Perthenium Sm.)	—	70	95
Passiflora spp.	—	70	95
Pelargonium hybridum Hort.	—	60	95
Pentstemon spp.	—	70	95
Petunia hybrida Hort.	—	80	95
Phoenix canariensis Hort.	—	70	95
Phoenix Roebelinii O. Brient.	—	70	95
Phlox Drummondii Hook.	—	70	95
Physostegia virginiana Benth.	—	75	95
Portulaca grandiflora Hock.	—	70	95
Primula acaulis L.	—	70	95
Primula malacoides Franch	—	70	95
Primula obconica Hance	—	70	95
Primula spp.	—	70	95
Pyrethrum Porthenium Sm.	—	70	95
Pyrethrum roseum Bieb.	—	70	95
Pyrethrum spp.	—	70	95
Quamoclit coccinea sp.	—	75	95
Rudbeckia spp.	—	70	95
Reseda odorata L.	—	75	95
Rosa canina L.	—	70	95
Sagina subulata Presl.	—	85	95
Saintpaulia ionantha Wendl.	—	60	95
Salpiglossis sinuata Ruiz. et Pav.	—	75	95
Salvia splendens Ker.	—	65	95
Scabiosa caucasica Biet.	—	70	90
Scabiosa maritima L.	—	75	95
Schizanthus pinnatus Ruiz. et Pav.	—	75	95
Senecio cruentus DC.	—	70	95
Senecio cineraria DC. (= Cineraria maritima L.)	—	60	95
Silene pendula Linn.	—	75	95
Silene spp.	—	80	95
Sinningia speciosa Benth et Hooker	—	70	95
Statice sinuata L.	—	65	85
Strelitzia reginae Banks	—	70	95
Tagetes erecta L.	—	70	85
Tagetes patula L.	—	70	85
Tagetes spp.	—	75	85
Trachycarpus excelsus Wendl.	—	80	95
Tropaeolum majus L.	—	80	95
Verbena hybrida Hort.	—	60	95
Viola cornuta L. (= viola Williamsii Vittr.)	—	60	95
Viola odorata L.	—	60	95
Viola tricolor L. var. hortensis Hort.	—	75	95
Zea majs L. var. Japonica Hort. (= Zea vittata Hort.)	—	85	95
Zinnia elegans Jacoq.	—	75	90

1) Le sementi devono presentare identità e purezza della varietà in grado sufficiente.

2) La presenza di malattie e di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile. In particolare non è ammessa la presenza di semi di Cuscuta sp. e di Orobanche sp.

3) La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità, di cui all'art. 11 della legge, è stabilita come segue:

in mesi 6 per le sementi contenute in imballaggi non «a tenuta» di umidità (es.: sacchi di juta, di cotone ecc.);

in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi «a tenuta» di umidità (es.: recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).

Trascorsi tali termini il prodotto potrà essere mantenuto in commercio purché rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilità della dichiarazione sul valore della germinabilità resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti:

1) il proprio nome o la ragione sociale della ditta;

2) la data di determinazione della facoltà germinativa;

3) facoltà germinativa (espressa in percentuale).

III. – Piante agrarie arboree ed arbustive

SPECIE	Categoria	Purezza minima specifica (% in peso)
Castanea sativa Mill.	tutte	97
Citrus aurantium L.	tutte	97
Corylus avellana L.	tutte	97
Diospyros kaki L.	tutte	97
Junglas nigra L.	tutte	97
Junglas regia L.	tutte	97
Malus communis D.C. (Pyrus malus L.)	tutte	97
Olea europea L.	tutte	97
Pistacia terebinthus L.	tutte	97
Pyrus communis L.	tutte	97
Prunus amygdalus Batsch.	tutte	97
Prunus armeniaca L.	tutte	97
Prunus avium L.	tutte	97
Prunus cerasifèra Ehrh.	tutte	97
Prunus domestica L.	tutte	97
Prunus mahaleb L.	tutte	97
Prunus persica Batsch.	tutte	97

1) Non è prescritta la dichiarazione relativa alla germinabilità.

IV. – Materiali di moltiplicazione costituiti da tuberi, bulbi, rizomi e simili

A) *Patate*

SPECIE	Categoria
Solanum tuberosum L.	di base e certificate

1. Tolleranza per impurità, difetti e malattie di tuberi-seme di patate:

a) presenza di terra e di corpi estranei: 2% del peso;

b) marciume secco e marciume umido, purché non siano causati da synchytrium endobioticum, corynebacterium sepedonicum o pseudomonas solanacearum: 1% del peso;

c) difetti esterni (ad esempio, tuberi difformi o con ammaccature o spaccature): 3% del peso;

d) scabbia comune: tuberi colpiti su una superficie superiore a un terzo: 5% del peso;

Totale delle tolleranze per i punti da *b*) a *d*): 6% del peso.

2. I tuberi-seme di patate sono esenti da Globotera rostochiensis, Dytilenchus destructor, Corynebacterium sepedonicum e Pseudomona solanacearum, Synchytrium endobioticum.

3. Sono vietati i trattamenti con prodotti inibenti la facoltà germinativa.

4. Gli imballaggi e gli involucri devono essere nuovi e puliti; i contenitori devono essere puliti.

5. I tuberi-seme di patate devono avere un calibro tale da non attraversare una maglia quadra di 28 mm di lato; per le varietà la cui lunghezza è in media almeno pari al doppio della larghezza massima, la maglia quadra non deve avere meno di 25 mm di lato. Per i tuberi-seme che passano attraverso una maglia quadra di 35 mm di lato, i limiti inferiori e superiori del calibro sono espressi in multipli di cinque. Lo scarto massimo di calibro dei tuberi di una partita dev'essere tale che la differenza di dimensioni tra le due maglie quadre utilizzate non superi i 20 mm di lato. Tale scarto massimo può essere ampliato fino a 30 mm nei casi fissati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Una partita non deve contenere più del 3% in peso di tuberi con un calibro inferiore a quello minimo, ne più del 3% in peso di tuberi con un calibro superiore a quello massimo indicato.

B) *Ortive*

SPECIE	Categoria
Allium cepa L.	—
Allium sativum L.	—
Asparagus officinalis L.	—
Cynara cardunculus L.	—
Cynara scolymus L.	—

1) Non sono tollerate impurità per presenza di terra e di corpi estranei superiori al 2% del peso.

2) Non sono tollerati difetti esterni (ad esempio: tuberi, rizomi, bulbi e simili difformi o con ammaccature o spaccature) in misura superiore al 3% del peso.

C) *Ornamentali e da fiore* - Materiali da fiore.

I materiali di moltiplicazione debbono possedere i requisiti previsti dal regolamento (CEE) n. 315/68 del Consiglio, del 12 marzo 1968 e successive integrazioni e modificazioni, relative alla determinazione di norme di qualità per i bulbi, i tuberi, e i rizomi da fiore.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

TAVOLA F

ALLEGATO 7

CONDIZIONI ALLE QUALI DEVONO SODDISFARE LE COLTURE AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE

A) *Cereali.*

1. I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà coltivata ed il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente.

2. La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alle distanze da fonti vicine di polline che possono determinare una impollinazione estranea indesiderabile:

COLTURA	Distanze minime
Phalaris canariensis, Secale cereale, Triticum spp. x Secale cereale:	
per la produzione di sementi di base	300 m
per la produzione di sementi certificate	250 m
Zea mays	200 m

Queste distanze possono non essere osservate se esiste una produzione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

3. La coltura deve presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente o, nel caso di coltura di una linea « inbred » di Zea mays, sufficiente identità e purezza relativamente ai suoi caratteri.

Per quanto riguarda la produzione di sementi di varietà ibride di Zea mays, le disposizioni succitate si applicano anche ai caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilità e la ristorazione della fertilità.

In particolare le colture di Phalaris canariensis, Secale cereale, Triticum spp.x Secale cereale e Zea mays devono rispondere alle seguenti norme o altre condizioni:

A. Phalaris canariensis, Secale cereale, Triticum spp. x Secale cereale:

il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non deve superare:

1 per 30 m per la produzione di sementi di base,
1 per 10 m per la produzione di sementi certificate.

B. Zea mays:

a) la percentuale in numero di piante che sono manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà, alla linea « imbred » o al componente non deve superare:

aa) per la produzione di sementi di base:
i) linea « imbred »: 0,1;
ii) ibridi semplici, ciascun componente: 0,1;
iii) varietà ad impollinazione libera: 0,5;

bb) per la produzione di sementi certificate:
i) componenti di varietà ibride:
linea « inbred »: 0,2;
ibrido semplice: 0,2;
varietà ad impollinazione libera: 1,0;

ii) varietà ad impollinazione libera: 1,0;

b) per la produzione di sementi di varietà ibride devono essere rispettate anche le seguenti norme o condizioni:

(*aa*) le piante del componente maschile devono emettere una sufficiente quantità di polline quando le piante del componente femminile sono in fioritura;

(*bb*) dove il caso lo richieda l'emasculazione deve essere effettuata;

(*cc*) allorchè il 5% o più di piante del componente femminile presenta stigmi recettivi, la percentuale di piante di questo componente che abbiano emesso polline o emettono polline non deve superare:

1 all'atto di ciascuna ispezione ufficiale in campo,
2 per l'insieme delle ispezioni ufficiali in campo.

Le piante sono considerate come aventi emesso o emettenti polline qualora, su una lunghezza di 50 mm o più dell'asse principale o ramificazioni della infiorescenza maschile, le antere siano fuoriuscite dalle glume ed abbiano emesso o emettano polline.

La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi, in particolare le Ustilagineae, è tollerata nella misura più limitata possibile.

L'osservanza di norme o altre condizioni sopracitate devono essere esaminate all'atto di ispezioni ufficiali in campo.

Queste ispezioni in campo devono essere effettuate secondo le condizioni seguenti:

A. Lo stato colturale e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un esame adeguato.

B. Si deve procedere a un numero di ispezioni in campo che sia almeno il seguente:

(*a*) per Avena sativa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Phalaris canariensis, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale, Triticum spp. x Secale cereale: 1;

(*b*) per Zea mays durante il periodo di fioritura:

(*aa*) varietà ad impollinazione libera: 1;
(*bb*) linee « inbred » o ibridi: 3.

Quando il precedente colturale dell'anno in corso o dell'anno prima è costituito da una coltura di Zea mays, si deve effettuare almeno una particolare ispezione in campo al fine di accertare la rispondenza alle condizioni di cui al punto 1 del presente allegato.

C. L'ampiezza, il numero e la distribuzione delle parti del campo che formano oggetto di ispezione al fine di esaminare la rispondenza alle condizioni fissate nel presente allegato devono essere determinati secondo metodi approvati.

B) *Foraggere:*

1. I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà coltivata ed il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente.

2. La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alla distanza da fonti vicine di polline che possono determinare una impollinazione estranea indesiderabile:

COLTURA	Distanze minime
1	2
Brassica spp.:	
per la produzione di sementi di base	400 m
per la produzione di sementi certificate	200 m
Specie o varietà diverse da Brassica spp. Pisum sativum, varietà apomittiche monoclonali di Poa spp.:	
per la produzione di sementi destinate alla riproduzione, campi fino a 2 ettari	200 m
per la produzione di sementi destinate alla riproduzione, campi superiori a 2 ettari	100 m
per la produzione di sementi destinate alla produzione di piante foraggere, campi fino a 2 ettari	100 m
per la produzione di sementi destinate alla produzione di piante foraggere, campi superiori a 2 ettari	50 m

Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

3. Le piante di altre specie, le sementi delle quali sono difficili da distinguere nelle analisi di laboratorio dalle sementi della coltura, sono tollerate in misura limitata.

In particolare le colture delle specie di Lolium devono rispondere alle seguenti condizioni:

il numero di piante di una specie di Lolium diversa da quella della coltura non deve superare:

1 per 50 m² per la produzione delle sementi di base;
1 per 10 m² per la produzione delle sementi certificate.

4. La coltura deve presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente.

In particolare le colture diverse da quelle delle specie Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala, o delle varietà apomittiche monoclonali di Poa spp. devono rispondere alle seguenti norme:

il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non deve superare:

1 per 30 m per la produzione di sementi di base;
1 per 10 m per la produzione di sementi certificate.

Nel caso delle specie Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala e delle varietà apomittiche monoclonali di Poa spp. viene applicata solamente la prima frase.

5. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi è tollerata nella misura più limitata possibile.

6. L'osservanza delle norme o condizioni sopracitate deve essere esaminata mediante ispezioni ufficiali in campo che devono essere effettuate alle seguenti condizioni:

A. Lo stato colturale e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un esame adeguato.

B. Si deve procedere ad almeno una ispezione in campo.

C. L'ampiezza, il numero e la distribuzione delle parti de campo che formano oggetto di ispezione al fine di esaminare la rispondenza alle condizioni fissate nel presente allegato devono essere determinati secondo metodi appropriati.

C) *Barbietole.*

1. La coltura deve presentare identità e purezza della varietà in grado sufficiente.

2. La coltura deve essere assoggettata almeno ad una ispezione ufficiale in campo e per le sementi di base, almeno a due ispezioni, una ai vivai ed una alle piante portaseme.

3. Lo stato colturale del campo di produzione e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un controllo sufficiente della identità e della purezza del tipo o della varietà.

4. Il produttore di sementi deve sottoporre all'esame del servizio di certificazione tutte le moltiplicazioni di sementi di una varietà.

5. Le distanze minime da colture vicine portaseme devono essere le seguenti:

SPECIE	Sementi di base	Sementi certificate
a) Barbabietola da zucchero:		
barbabietole da zucchero di varietà monogermi rispetto a barbabietole da zucchero di altre varietà	m. 1.000	m. 600
barbabietole da zucchero, di varietà che non siano monogermi rispetto a barbabietole da zucchero di altre varietà	m. 600	m. 300
barbabietole da zucchero rispetto a barbabietole da foraggio e ad altre sottospecie della specie Beta vulgaris	m. 1.000	m. 1.000

SPECIE	Sementi di base	Sementi certificate
b) Barbabietole da foraggio:		
barbabietole da foraggio di varietà monogermi rispetto a barbabietole da foraggio di altre varietà	m. 1.000	m. 600
barbabietole da foraggio di varietà che non siano monogermi rispetto a barbabietole da foraggio di altre varietà	m. 600	m. 300
barbabietole da foraggio rispetto a barbabietole da zucchero e ad altre sottospecie della specie Beta vulgaris	m. 1.000	m. 1.000

Tali distanze si applicano anche all'isolamento rispetto a piante o campi di barbabietole coltivate per le radici e che presentano delle infiorescenze al momento della fioritura dei campi di produzione di sementi.

Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

D) *Tuberi-seme di patate.*

1. I tuberi-seme di base devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) all'atto dell'ispezione ufficiale in campo, la percentuale numerica di piante affette da gamba nera non dev'essere superiore a 2;

b) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà non dev'essere superiore a 0,25 e quella di piante di varietà estranee non deve essere superiore a 0,1;

c) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi gravi o leggere non deve essere superiore a 4.

2. I tuberi-seme certificati devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) all'atto dell'ispezione ufficiale in campo, la percentuale numerica di piante colpite da gamba nera non dev'essere superiore a 4;

b) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà non dev'essere superiore a 0,5 e quella di piante di varietà estranee non deve essere superiore a 0,2;

c) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi gravi non deve essere superiore a 10. Non si tiene conto dei mosaici leggeri, cioè semplici decolorazioni senza deformazioni delle foglie.

3. Nel valutare la discendenza di una varietà affetta da una virosi cronica, non si tiene conto dei sintomi leggeri causati dal virus considerato.

4. Le tolleranze previste nei punti 1-*c*), 2-*c*) e 3 sono applicabili soltanto alle virosi causate da virus diffusi in Europa.

5. Il campo di produzione non è contaminato da Globotera rostochiensis Woll e Dytilenchus destructor.

6. La coltura è esente da:

a) Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.,

b) Corynebacterium sepedonicum (Spieck, e Kotth.) Skapt. e Burkh.

E) *Oleaginose e da fibra.*

1. I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà coltivata ed il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente.

2. La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alle distanze da fonti vicine di polline che possono determinare una impollinazione estranea indesiderabile:

COLTURA	Distanze minime
1	2
Brassica spp. diversa da Brassica napus spp. oleifera; Cannabis sativa diversa da Canapa monoica, Carum carvi, Gossypium spp., Helianthus annuus, Sipanis alba:	
per la produzione di sementi di base	400 m
per la produzione di sementi certificate	200 m
Brassica napus oleifera:	
per la produzione di sementi di base	200 m
per la produzione di sementi certificate	100 m
Cannabis sativa, Canapa monoica:	
per la produzione di sementi di base	5.000 m
per la produzione di sementi certificate	1.000 m

Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

3. La coltura deve presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente.

Le colture di Brassica Juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carum carvi e Gossypium sp. devono rispondere in particolare alle seguenti condizioni:

il numero di piante della coltura manifestatamente riconoscibili come non conformi alla varietà non deve superare:

1 per 30 m per la produzione di sementi di base;
1 per 10 m per la produzione di sementi certificate.

4. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi è tollerata nella misura più limitata possibile.

5. Il rispetto delle norme o condizioni sopracitate deve essere esaminato all'atto di ispezioni ufficiali in campo che devono essere effettuate alle seguenti condizioni:

A. Lo stato colturale e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un esame adeguato.

B. Si deve procedere ad almeno una ispezione in campo.

C. L'ampiezza, il numero e la distribuzione delle parti del campo che formano oggetto di ispezione al fine di esaminare la rispondenza alle condizioni fissate nel presente allegato devono essere determinati secondo metodi appropriati.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(5651024/6) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.